

## II

## CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile; udienza 12 dicembre 1932; Pres. MARZADRO, Est. MARINUCCI, P. M. LEVI (concl. conf.); Jockey Club Italiano (AVV. PAGLIARO, SOZIO) c. Agostoni (AVV. BASSANO, DEGLI OCCHI) e Soc. Incoraggiamento Razze Equine (AVV. CAVASOLA, BRAMBILLA, SEGRE, SRAFFA).

(Sent. denunciata: App. Milano 20 novembre 1931)

**Associazione in genere — Jockey Club Italiano — Carattere — Sanzioni disciplinari** (L. 29 giugno 1929 n. 1866, sulla produz. zootecn., art. 18).

**Arbitrato irrituale — Fattispecie.**

**Arbitrato irrituale — Decisione dell'arbitro — Sindacabilità dell'autorità giudiziaria.**

*Lo Jockey Club Italiano non ha qualità di ente pubblico parastatale, il controllo del Ministero dell'Economia Nazionale ha soltanto carattere tecnico.* (4)

*La nomina del presidente è mandata al Capo del Governo promana dalla libera determinazione dell'ente e non dalla legge.* (5)

*Pertanto le sanzioni disciplinari a carico degli associati trovano fondamento nell'accettazione contrattuale del regolamento dell'ente e non già in un potere d'impero dell'ente medesimo.* (6)

*L'incarico conferito dal regolamento delle corse al presidente e ai commissari locali di comporre le vertenze insorte fra un proprietario di cavalli ed i rappresentanti della società organizzatrice delle corse, con obbligo per le parti di accettarne le decisioni, pone in essere un arbitrato libero.* (7)

*Nel caso di arbitrato libero, il magistrato non può sindacare il merito delle decisioni.* (8)

*Il magistrato può invece indagare se sussistano nelle parti vizi di consenso o di capacità e se di tali vizi ovvero per eccesso od estinzione del mandato sia inficiata la decisione dell'arbitro.* (9)

(1-9) La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo.

**SOMMARIO:** — 1. Il fenomeno associativo e lo Stato. — 2. Il J. C. I. secondo la L. 29 giugno 1929 n. 1866. — 3. L' U. N. I. R. E. e il R. D. 24 maggio 1932 n. 624. — 4. Enti privati ed enti pubblici. — 5. Rinvio ricettizio ad enti pubblici. — 6. Il potere d'impero dei corpi sociali. — 7. Gli enti sportivi e il rinvio non ricettizio. — 8. Ordinamento giuridico e contratto. — 9. Comunità aperte e comunità chiuse. — 10. Usi mondani, ordinamento cavalleresco, comunità dei commercianti. — 11. Comunità aperte e comunità chiuse negli sport. — 12. Relazioni fra legge dello Stato e ordinamenti di comunità aperte. — 13. Il diritto sportivo. — 14. Le comunità sportive come ordinamenti autonomi. — 15. Il C. O. N. I. — 16. Le associazioni sportive dal punto di vista privatistico. — 17. Le associazioni sportive dal punto di vista pubblicistico. — 18. Statuto e contratto come fonti dei rapporti giuridici entro le associazioni. — 19. Figure caratteristiche del diritto sportivo. — 20. Il potere disciplinare. — 21. Sindacabilità dei provvedimenti disciplinari. — 22. Le giurisdizioni sportive e il monopolio giurisdizionale. — 23. Provvedimenti disciplinari e arbitrati. — 24. Arbitrati liberi e giurisdizioni extra statuali.

1. — Le definizioni che la Suprema Corte ha dato della natura giuridica del Jockey Club Italiano e del Reale Automobile Club d'Italia offrono lo spunto a qualche considerazione intorno al fenomeno associativo e al concetto di ordinamento giuridico, allo scopo di mostrare come la valutazione dell'uno e la definizione dell'altro vadano evolvendosi — praticamente e scientificamente — lungo vie divergenti da quelle che gli interpreti del diritto sogliono battere. Ma è inteso che non si vuole, con ciò, rimproverar costoro per l'indirizzo che seguono, né in generale

## I

La Corte, ecc. — Il ricorso, nel sostenere che il Consiglio di Stato fosse incompetente a giudicare sulla controversia relativa al rapporto d'impiego, interceduto fra la sede provinciale di Salerno del Reale Automobile Club Italiano ed il Fruscione, prospetta la duplice tesi che il Reale Automobile Club d'Italia o per lo meno la detta sede provinciale costituisca un ente privato e non già un ente pubblico.

né nel caso speciale. Anzitutto è certo che l'impostazione data dalla giurisprudenza agli originali e difficili problemi suscitati dalla vita, oggi più che mai rigogliosa, dei corpi sociali entro lo Stato, ha una sua profonda ragion d'essere. Se è facile, dopo l'insegnamento del ROMANO, vedere in ogni organizzazione o istituzione sociale un ordinamento giuridico autonomo quando ci si mette al di fuori di ogni ordinamento, ossia se si contempla la realtà sociale da un punto di vista puramente teorico, sta di fatto, però, che il giudice, il quale deve attuare il diritto dello Stato, non può che guardare quella realtà dal punto di vista dell'ordinamento statale, e quindi non può interpretarla che applicando i criteri che questo stabilisce. Il diritto dello Stato non sarebbe quello che è, se rinunciasse ad affermare, a qualunque costo, la sua autorità totale e assoluta, anche se talora quest'affermazione è destinata a restar più apparente che reale.

2. — Nel caso speciale, poi, ci sembra che nulla vi sia da eccepire — partendo dagli elementi considerati dalla Suprema Corte — alla dimostrazione che il Jockey Club Italiano è un ente privato, donde la tradizionale conseguenza che le sanzioni disciplinari, che esso può prendere a carico dei suoi associati, hanno fondamento contrattuale; cfr.: GIROLA, *Caratteri giur. dell'U. N. I. e del regolamento per le corse*, in *Temi lomb.*, 1931, 520 (nota alla sent. Trib. Milano 15 gennaio 1931, dalla quale ha preso origine la controversia portata in Cassazione e le cui massime trovansi anche riportate in *Foro it.*, Rep. 1931, voce *Associazione in gen.*, nn. 9-11). Le relazioni fra lo Stato e le istituzioni sportive sono, come vedremo, difficili da definire, ma non c'è dubbio che almeno per quel che riguarda lo sport ippico e sulla base dell'art. 18 della legge 29 giugno 1929 n. 1866 (cosiddetta legge organica sulla produzione zootecnica), la Cassazione abbia bene ragionato, affermando che lo Stato esercita, sopra le istituzioni dello sport ippico, un controllo non amministrativo ma puramente tecnico. L'art. 18 si riferisce precisamente al Jockey Club Italiano, alla Società degli steeple chases d'Italia, alla Società per il cavallo italiano da sella e all'Unione Ippica Italiana per le corse al trotto, associazioni che poi sono tutte insieme rappresentate, da un unico delegato, in seno al Consiglio zootecnico, che è, in materia, appunto l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione (art. 22).

3. — Tuttavia bisogna domandarsi se la definizione alla quale il Supremo Collegio è pervenuto risulti altrettanto esatta ove si tenga presente, in luogo della legge del '29, il regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 col quale è stata istituita presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste l'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (U. N. I. R. E.), « col compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva delle quattro associazioni suddette, che vengono in essa inquadrare. Dal citato decreto si ricava infatti, che la U. N. I. R. E. ha una immediata ingerenza nella vita delle quattro associazioni non solo dal punto di vista tecnico sportivo, ma anche da quello amministrativo (art. 3, 4), mentre rispetto alla vita dell'Unione un'ingerenza analoga, nella forma cioè della direzione e della vigilanza e controllo, appartiene al Ministero (art. 2, 5, 11, 12), che ha emanato lo statuto dell'ente e al quale è anche deferita la nomina dei presidenti delle quattro associazioni (art. 10). Sembra quindi evidente che l'U. N. I. R. E. rientri nella categoria degli enti di diritto pubblico, e che sulle quattro associazioni che da essa dipendono — fra le quali è il Jockey Club Italiano — si rifletta il carattere pubblico dell'ente sovraordinato. È precisamente dalla natura amministrativa dell'ingerenza del potere statale nell'attività del Reale Automobile Club d'Italia che la Cassazione, nella prima delle sentenze qui annotate, applicando un criterio da essa affermato recentemente dopo qualche incertezza (cfr. sent. 9 marzo 1931 in *Foro it.*, 1931, I,

La difesa della ricorrente, a confutare le considerazioni della denunciata sentenza (sent. Cons. Stato 16 gennaio 1932, *Foro it.*, 1932, III, 100), osserva in primo luogo che il criterio estrinseco per distinguere l'ente pubblico dall'ente privato, ossia, il controllo, al quale l'ente è sottoposto, non ha carattere decisivo, e può essere fallace, giacché nell'ordinamento giuridico attuale col moltiplicarsi delle funzioni interventrici ed assistenziali, lo Stato estende

340), ha ricavato l'argomento secondo noi più decisivo per fermare il carattere pubblicistico di quell'ente.

4. — Ma la questione intorno al carattere privato o pubblico del J. C. I. d'interessa non tanto in sé, quanto perché rivelatrice della difficoltà che oggi s'incontrano allorché si vuole definire la posizione, nell'ordinamento dello Stato, degli enti non statuali che hanno un proprio ordinamento e quindi un proprio diritto. Ci siamo serviti anche noi, per distinguere fra enti pubblici ed enti privati, del criterio — puramente formale — della presenza o meno di controlli da parte dello Stato, ma è molto più difficile, come si sa, trovare un criterio di distinzione sostanziale, con riferimento, cioè, agli interessi e alle finalità per cui gli enti funzionano. (1) Ora ciò dipende, a nostro avviso, in prima linea dalla grandissima estensione che l'attività dello Stato ha assunto, compenetrandosi più o meno in tutte le forme dell'attività sociale; ma in qualche e non secondario caso dipende anche dall'intensificarsi del movimento associativo fra i singoli, il che porta alla formazione di corpi sociali o istituzioni d'origine privata, ma aventi scopi e funzioni superindividuali o collettivi. Non è soltanto lo Stato, insomma, che invade campi una volta riservati alla libera attività dei singoli; sono i singoli, che creano organizzazioni le quali, anche se lo Stato le ignora, appaiono talora più importanti di certi istituti cosiddetti pubblici, sia per l'ampiezza degli interessi a cui servono, sia per il modo con cui funzionano e i poteri di cui dispongono. Da questo punto di vista la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato svanisce. Il che è come dire che essa ha un senso solo dentro l'ordinamento dello Stato, solo nel formale presupposto, cioè, che non vi sia altro ordinamento giuridico che quello statale, o, in altri termini, che non vi sia altro interesse giuridicamente distinguibile come pubblico da quello privato, che l'interesse dello Stato. Ma se si dissocia l'idea « diritto » dall'idea « Stato » (questo è il vero senso della teoria degli ordinamenti), vien meno la necessità di riferirsi, per la valutazione giuridica degli interessi e delle funzioni, a una scala agli estremi della quale necessariamente stiano da una parte il singolo e dall'altra lo Stato. E allora si vede che anche dentro qualsiasi ordinamento non statale può prodursi una distinzione di rapporti — fra coloro che all'ordinamento sono sottoposti —, la quale imita quella fra diritto pubblico e diritto privato, e per la cui definizione si potrebbero usare questi medesimi termini, se all'idea di « pubblico » non fosse ormai inscindibilmente connessa, per i giuristi, quella di Stato.

5. — Certamente può darsi che degli ordinamenti non statuali siano in maggiore o minor misura rilevanti per lo Stato, il che significa che questo ad essi rinvia come a fonti del suo stesso diritto, mentre quegli ordinamenti, per i quali tale rinvio non ha luogo, rimangono in quanto ordinamenti ignorati dallo Stato. Ma quando il rinvio è, come suol dirsi, materiale (ricettizio), ossia l'altro ordinamento viene assunto a far parte di quello dello Stato, si ha per conseguenza che il corpo sociale, che costituisce il sostrato dell'ordinamento incorporato, diventa anch'esso un ente pubblico. Così è accaduto, ad es., per i sindacati professionali. Ciò a rigore non significa che lo Stato attribuisca a determinati corpi sociali un potere d'impero o dei diritti di supremazia (2); è piuttosto il potere d'impero di cui è già provvisto ogni corpo sociale autonomo o creatore di un

(1) Il R. A. C. I. è stato posto sotto la vigilanza prima del Ministero dell'Economia Nazionale e poi della Presidenza del Consiglio non perché l'automobilismo possa essere considerato, in sé, come un'attività di pubblico interesse, ma perché lo Stato ha ritenuto opportuno, per certe sue funzioni, avvalersi dell'organizzazione di quell'ente invece dei propri uffici.

(2) Presupponiamo anzitutto che non vi sia ente pubblico (nel senso statale) senza potere d'impero, non ostante la diversa opinione della Cassazione, sent. 17 novembre 1930, in *Foro it.*, 1930, I, 1266.

sempre più i suoi poteri d'inquisizione sulle attività private, e d'altronde la vigilanza del potere sovrano dello Stato può derivare, come nel caso concreto, anche da ragioni particolari di natura contingente. Mette poi in risalto quale criterio distintivo le finalità che l'ente persegue, e la destinazione del patrimonio e nelle indagini al riguardo si riporta alla genesi dell'associazione, rilevando che col sorgere dell'automobilismo cominciarono a

proprio ordinamento, che viene introdotto e inquadrato nel sistema dei poteri statuali. Allora si ha, se non un vero e proprio organo dello Stato, un ente che collabora con lo Stato, ed una collaborazione che, dalla parte di quest'ultimo, si esplica mediante i controlli; si ha un ente, il cui ordinamento rappresenta insomma un settore, sia pur piccolo, di quello dello Stato. Di tal genere sono il R. A. C. I., l'U. N. I. R. E. e, implicitamente, anche il J. C. I. con le altre associazioni dipendenti dall'Unione; ma in tanti altri casi non si riesce a precisare se e fino a qual punto gli ordinamenti di corpi sociali siano incorporati in quello dello Stato, e perciò è impossibile definire univocamente i relativi enti come pubblici (in senso statale) o come privati. La soluzione potrebbe esser data dallo Stato medesimo con un deciso incorporamento dell'ente. E nulla vieterebbe, in teoria, che l'organizzazione sportiva, per es., assumesse il carattere di un vero e proprio servizio pubblico, e gli enti, dai quali è costituita, diventassero veri e propri organi dell'amministrazione statale; viceversa è probabile che questa trasformazione non sia mai realizzata appunto perché sarebbe superflua ai fini dell'organizzazione di cui si tratta: non occorre infatti essere enti statuali (o « pubblici » in senso statale), per avere dei poteri di supremazia qualitativamente identici — seppure non quantitativamente — a quelli statuali. (3)

6. — L'affermazione che ogni corpo sociale autonomo è provvisto di poteri d'impero, ha bisogno di essere giustificata. Sta di fatto che qualunque collettività di uomini — siano pochi o moltissimi — i quali agiscano, cioè vogliono delle azioni, per uno scopo comune, costituisce un corpo sociale o comunità organizzata in relazione a tale scopo; e viceversa la loro volontà comune, pur se si rivela *rebus ipsis et factis*, diviene la ragione d'essere della comunità, cioè è la fonte dell'ordinamento di questa, ed assume, per ciascuno e per tutti i membri della comunità, il valore di legge o di norma. Ma questa sarebbe norma genericamente sociale e non giuridica, se non potesse prendere un doppio significato. Essa infatti è tale che ciascun membro della comunità la vuole (dovendo la volontà comune), e in questo senso costituisce il suo diritto; ma insieme s'impone a ciascun membro, e in questo senso costituisce il suo dovere. Se ora di due membri uno assume la norma nel primo significato e l'altro l'assume nel secondo, ecco che fra essi sorge un « rapporto giuridico », ecco che il primo diventa titolare di un diritto o di un potere verso il secondo, il quale è investito di un obbligo o di un onere verso il primo. Questo è tutto il meccanismo per cui non vi è corpo sociale, o comunità organizzata per uno scopo, entro il quale le relazioni fra i suoi componenti non siano pensabili come rapporti giuridici. E ciò indipendentemente da ogni vincolo contrattuale fra i componenti stessi, perché risolvendosi la volontà comune in un fascio di tante volontà quanti sono i membri della comunità, ciascuno di questi vuole non soltanto l'azione propria ma anche l'azione di ciascuno degli altri membri, cioè la comanda e la pretende, ed a sua volta è investito di un obbligo verso ciascuno degli altri membri, ossia verso la collettività. Il potere d'impero dei corpi sociali non è altro che il loro potere statuario, in quanto espressione della volontà comune sopra il singolo membro.

7. — Il Jockey Club Italiano (ed ogni altra associazione analoga) è appunto una comunità organizzata, che pone in essere un ordinamento « giuridico » nel proprio senso di questa parola, perché dalla volontà di collaborare per un scopo, che anima e tiene insieme i suoi membri, risulta una serie di diritti e di obblighi fra costoro, e quindi un potere della comunità,

(3) Può qui osservarsi che anche la difficoltà di definire giuridicamente i rapporti fra lo Stato e il P. N. F. deriva dal fatto che questo ente, pur non essendo di origine statale, ha compiti e funzioni che trascendono ogni interesse privato, e sarebbe provvisto di poteri di supremazia anche se lo Stato non glieli avesse formalmente attribuiti.

1886  
 fiorire nelle varie regioni d'Italia le associazioni o clubs di natura privata, che raggruppavano quanti per ragioni di sport, di studio e di commercio si occupavano di quel nuovo mezzo di trasporto.

Esposero che, formatisi i clubs regionali, si federarono in un'associazione nazionale detta l'Automobile Club Italiano, che divenne un ente morale, in virtù del regio decreto 14 novembre 1926.

come tale, sopra ciascuno dei membri stessi. Ma supponiamo che il J. G. I. non sia un ente di « diritto pubblico », vale a dire, che nel suo potere d'impero non si esprima, sia pure indirettamente, quello stesso dello Stato; come si dovranno allora definire i suoi rapporti con quest'ultimo? È anzitutto possibile l'ipotesi di un rinvio (qui puramente formale o non ricettizio), che lo Stato faccia all'ordinamento dell'associazione sportiva, considerandone determinate disposizioni come presupposto per l'applicazione delle sue leggi, o addirittura astenendosi dal regolare una data materia per rimettersi al regolamento creato dall'associazione. E forse un'indagine di fatto potrebbe mostrare che lo Stato, avvalendosi della collaborazione degli enti ippici nell'interesse dell'ippicoltura nazionale, non può a meno di presupporre certi ordinamenti e regolamenti degli enti stessi. La quale forma di rinvio par verificarsi più chiaramente nel caso del Reale Automobile Club d'Italia, per il quale può dirsi che il rinvio materiale ai suoi statuti e regolamenti per quella parte della sua attività che corrisponde a funzioni propriamente statuali, implica un rinvio formale agli statuti e regolamenti stessi in quanto concernono l'attività puramente sportiva dell'associazione. Un caso di rinvio formale si verifica forse — come vedremo — nei riguardi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), e certamente si è verificato con l'applicazione del regio decreto 16 marzo 1928 n. 884 che istituì l'Ente Nazionale per la Educazione Fisica degli studenti delle scuole medie, i quali avrebbero dovuto compiere la loro educazione fisica presso le società ginnastiche e sportive all'uopo designate dall'E. N. E. F., anzi avrebbero dovuto iscriversi a queste società (art. 3, 4): così lo Stato, avvalendosi di enti sportivi « privati » per impartire l'educazione fisica alla gioventù delle sue scuole, si rimetteva agli ordinamenti statutari e regolamentari secondo i quali quegli enti svolgevano la loro attività.

8. — Ma, di solito, quando non si tratta di comunità o corpi sociali di eccezionale importanza (come la Chiesa), per i quali i casi di rinvio non ricettizio sono frequenti, è più facile restare nell'alternativa fra riconoscerli come enti di diritto pubblico con relativo rinvio ricettizio al loro ordinamento, o riconoscerli come comunità organizzate ed autonome, ignorandone quindi completamente l'ordinamento *come tale*, cioè come diritto oggettivo (4). Si sa che lo Stato tende sempre — anche se non sempre vi riesce — a sostituire la volontà sua alla volontà dei singoli, a non ammettere altri scopi comuni fra gli individui — come elemento di coesione fra essi — che quelli i quali possono entrare nei suoi scopi di comunità massima e politicamente suprema. Se questo assorbimento di scopi (e conseguente creazione di un ente pubblico) non ha luogo, l'attività normatrice posta in essere per un fine comune a più individui sembra non avere alcun senso per lo Stato se non in quanto possa ridursi a negozio giuridico, ad attività con cui non si creano, ma si acquistano diritti ed obblighi in conformità delle leggi statuali. L'idea del contratto interviene ogni volta che due soggetti sono pensati in condizione d'eguaglianza fra loro, cioè d'uguale sudditanza rispetto allo Stato, di guisa che l'obbligo non può dall'uno essere imposto all'altro, ma sussiste solo in quanto l'altro lo accetta; nel qual caso è però necessario, perchè l'obbligo sia tenuto fermo, che intervenga una volontà superiore ad entrambe le parti, cioè appunto la volontà dello Stato. Bisogna porsi fuori dell'ordinamento statale, perchè gli individui possano apparire quali creatori di

Sostiene, perciò, che l'ente, quantunque espliciti una attività che in parte coincide con gl'interessi collettivi abbia mantenuta la figura di associazione di natura privatistica, perchè privati erano gl'interessi che si prefiggeva di promuovere, tutelare, sviluppare e coordinare, e continua ad essere un club sportivo, che organizza feste ed esposizioni, si occupa di commissioni private, e si rende concessionario di circuiti e di corse.

diritto oggettivo, ossia di obblighi che valgono in quanto sono imposti, non in quanto sono accettati (5). E tuttavia, benchè i giudici siano legati all'ordinamento statale, l'autonomia delle comunità ha manifestazioni che s'insinuano irresistibilmente fra quelle della volontà dello Stato finanche, come vedremo, nel momento della sua applicazione giudiziale, e sia pure per vie traverse. Si può tentar di chiarire questi fenomeni cominciando col distinguere le comunità in due tipi: quelle rispetto alle quali l'alternativa è fra il loro riconoscimento per mezzo di rinvio materiale o formale al loro ordinamento e l'assoluta irrilevanza di questo, e quelle rispetto alle quali, invece, non c'è altra alternativa che fra la loro assoluta irrilevanza e il rinvio puramente formale dell'ordinamento che creano.

9. — Le comunità che appaiono rilevanti per lo Stato solo nel senso che al loro ordinamento questo rinvia formalmente, sono quelle che potrebbero dirsi *aperte o allo stato fluido*; mentre le comunità il cui ordinamento può essere incorporato o richiamato in quello statale o ignorato del tutto, sono piuttosto comunità *chiuse o allo stato solido*. (Ci permettiamo di rimandare, per questi e i successivi concetti, al nostro studio sul *Diritto dei privati*, nella *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1929). Le comunità allo stato fluido comprendono un numero quasi sempre molto grande di membri, nella massima parte ignoti gli uni agli altri, i quali dirigono la loro volontà a scopi comuni che sono talora d'importanza sociale limitata, talora d'importanza grandissima, nel qual caso i rapporti interindividuali, che questa volontà comune fa sorgere, appaiono molteplici e complicati. Ora se si considera l'ordinamento delle comunità o la legge che queste pongono in essere, si vede che corrisponde perfettamente a una determinata pratica consuetudinaria (e viceversa ogni pratica consuetudinaria implica la esistenza di una comunità aperta, formata dalle persone che seguono la pratica). Ma c'è naturalmente una differenza tra le comunità allo stato fluido e quelle allo stato solido, consistente non tanto nella impossibilità di risalire, per le prime, a una prima manifestazione di volontà o iniziativa che le abbia costituite, il che è possibile per le seconde, quanto nel fatto che le comunità allo stato solido si presentano sempre fornite di un'autorità differenziata ed organizzata, ossia vi è in esse un gruppo di membri (i cosiddetti dirigenti o anche il raggruppamento di tutti i membri in assemblea), i quali rappresentano la volontà comune, interpretandola e formulandola in generale, oppure esprimendola — come comando o pretesa — nei confronti del singolo membro (6).

10. — Potrebbero farsi molti esempi di comunità allo stato fluido o aperte. E anzitutto sono gli *usi mondani*, che stringono in una comunità vastissima tutti coloro che li seguono e così costituiscono un ordinamento giuridico, sia pure rudimentale, ma talora fonte di diritti ed obblighi (cfr. PERREAU, nella *Revue*

(5) Lo Stato e i sudditi furono concepiti, un tempo, come parti in un rapporto contrattuale, da cui sgorgava la legge, il diritto oggettivo: ciò nel presupposto che Dio soltanto potesse obbligare gli uomini con la sua volontà onnipotente, mentre nella società umana, i cui membri sono tutti eguali, l'obbligazione politica sarebbe sorta solo mediante contratto. Oggi che allo Stato appartiene una assoluta ed originaria sovranità, e si considera la sua volontà come capace di obbligare immediatamente i sudditi (alla stessa guisa che Dio obbliga immediatamente gli uomini), il contratto sembra esser l'unica fonte di obbligazione del privato verso il privato — l'uno eguale all'altro — salvo l'intervento dello Stato come autorità superiore ad entrambi.

(6) L'autorità sociale è un organo rappresentativo, che praticamente può anche funzionare come organo deliberativo (per questa nomenclatura v. Rocco, *Princ. di dir. commerciale*, 1923, pag. 815). Mentre gli associati (come promotori o soci fondatori) formano lo statuto, di solito i regolamenti sociali sono fatti dai dirigenti, e all'assemblea spettano le modificazioni statutarie. Nello statuto della Federazione Italiana Gineco Calcio, all'art. 8, si parla addirittura di un « potere legislativo » spettante all'assemblea generale federale.

(4) Del resto si è persino affermato (Cass. Roma 30 settembre 1914) che le norme della *Constitutiones Ordinis Praedicatorum*, siccome lo stesso ricorrente (un frate che era stato espulso dalla comunità) ha riconosciuto davanti ai giudici di merito, costituiscono norme contrattuali (Pore 14, 1915, I, 7). D'ispirazione diametralmente opposta sarebbe quella decisione del Consiglio di Stato francese 22 marzo 1916 (cit. da DUBOIS, *Traité de dr. const.*, I, p. 300), che annullò un decreto prefettizio per aver violato lo statuto di un'associazione sindacale.

La critica svolta contro la denunciata sentenza lungi dall'incontrare l'appoggio del patrocinio del Reale Automobile Club Italiano (sede centrale) viene nettamente disapprovata, ed in realtà non vale a scuotere le solide ragioni, che sorreggono la sentenza.

Giusta gl' insegnamenti contenuti in più responsi delle Sezioni Unite della Corte regolatrice, il criterio distintivo fra ente pubblico ed ente privato deve ricercarsi non sol-

*trim. de droit civil*, 1914, p. 481 segg., e HUGUET, *Du droit pour les associations d'exclure un de leurs membres: essai sur la valeur juridique des usages mondaines*, 1929, p. 52 segg.). Non esiste né potrebbe esistere un'autorità differenziata per questo ordinamento, ma nei punti in cui l'organizzazione si chiude, cioè rispetto a determinati gruppi di rapporti, si formano delle autorità o provvisorie o permanenti (per es. il direttore dei giochi nei circoli, il direttore dello scontro nei duelli, il cerimoniere nelle cerimonie). La estesissima comunità internazionale dei giocatori di *bridge* riconosce l'autorità del *Portland Club* londinese, del *Whist Club* di New York e della *Commission française du bridge*, tre associazioni le quali, dopo alcuni anni di discussioni, hanno emanato un definitivo codice del giuoco, specie di testo unico ricavato dalla elaborazione delle regole consuetudinarie seguite nei vari paesi. Il «Codice del *bridge*», entrato in vigore nel novembre 1932, rappresenta l'ordinamento di particolarissimi (ma non tanto semplici) rapporti posti in essere da un giuoco di carte, per la definizione dei quali sono anche adoperati termini specificamente giuridici (licitazione, contratto, diritto di chiamata, penalità, ecc.).

La comunità dei «gentiluomini» è un altro ed ancor più evidente esempio di organizzazione allo stato semifluido, che costituisce l'importantissimo *ordinamento cavalleresco*, specificazione, in un certo senso, di quello rappresentato dagli usi mondani (cfr. *Diritto dei privati* cit., e CALAMANDREI, in *Riv. dir. process. civ.*, 1929, 155). Il «Codice cavalleresco italiano» è compilazione di un privato, ma gode di assoluta autorità per la risoluzione delle controversie fra gentiluomini. Si può dire che secondo questo diritto, cioè dentro quest'ordinamento, la «domanda di soddisfazione» è come un negozio giuridico da cui sorgono una serie di diritti e di obblighi tra chi la fa e chi la riceve; e si può anche parlare di un «processo cavalleresco» e di «autorità» aventi carattere giurisdizionale (arbitri, corti d'onore) e potere d'imporre sanzioni. Ma ancora più notevole è l'esempio di comunità giuridica offerto dai *commercianti*. Anche senza considerare gli organismi professionali da costoro formati in certi luoghi e tempi, l'esistenza di consuetudini commerciali talmente efficaci che lo Stato finisce per espressamente riconoscerle, indica che tutto un complesso sistema di rapporti sociali può essere regolato giuridicamente prima dell'intervento statale (7). Ed è in seno alla comunità dei commercianti che possono seguirsi meglio che altrove le fasi del passaggio dall'organizzazione aperta e allo stato fluido, all'organizzazione chiusa e solidificata: formazione di consuetudini e di usi nei rapporti d'affari di un determinato ceto di persone, costituzione di associazioni fra queste persone e di giurisdizioni speciali, codificazione della *lex mercatoria* e sua applicazione — o almeno tentativi di applicazione — anche al di fuori della cerchia professionale. La vita del commercio è continua creazione di ordinamenti giuridici. Benchè un contratto, preso nella sua singolarità, sia solo un fascio di rapporti giuridici fra due persone e non costituisca un ordinamento (8), può darsi che la volontà di avere certi diritti o di assumere certe obbligazioni riapparisca molte volte in diverse persone, ed ogni volta un dato affare venga regolato secondo lo stesso schema contrattuale; allora si può parlare di volontà generale o comune, e si è in presenza di un ordinamento giuridico nella forma di consuetudine, che normalmente lo Stato riconosce.

(7) Altro esempio è quello delle consuetudini agrarie, per cui nelle comunità di agricoltori si formano determinati rapporti giuridici (specialmente di carattere familiare) senza alcun riferimento all'ordinamento statale. Potrebbero formarsi anche se questo ordinamento non esistesse.

(8) Neppure l'equità, in quanto giustizia del caso singolo, costituisce un ordinamento giuridico: il giudice si ispira ad essa per regolare un concreto e determinato rapporto. Può tuttavia apparire come ispiratrice dell'ordinamento di una serie di rapporti in contrapposizione a quello stabilito dalla legge statale.

tanto nelle finalità che l'ente persegue e nella destinazione del patrimonio ma anche e particolarmente nella forma con cui lo Stato esercita la propria ingerenza sull'attività del medesimo.

Gli enti pubblici minori vengono sostituiti allo Stato in alcune funzioni d'interesse pubblico, e sono chiamati a soddisfare determinati bisogni della collettività, per concessione o delegazione del potere sovrano dello Stato.

Può anche avvenire che uno dei due contraenti, per es. il venditore (o una coalizione di venditori), stabilisca preventivamente le condizioni generali del contratto, ossia le norme che dovranno regolare tutta una serie di transazioni. In tal caso si ha da una parte la comunità dei clienti, dall'altra il venditore che con la sua legge li tiene in soggezione. Lo Stato potrà vedere in questa legge, poniamo, dei semplici usi di vendita, uno di quegli ordinamenti che corrispondono alle comunità aperte, ma in realtà clienti e venditore formano una comunità già in parte chiusa o solidificata, e talora effettivamente organizzata in un'associazione, alla cui legge i clienti non possono praticamente sfuggire. Tanto per salvar l'idea contrattuale — cioè in ultima analisi l'ordinamento giuridico dello Stato — si ricorre in questi casi alla figura del (pseudo) contratto di adesione (9).

11. — Comunità allo stato fluido e niente di più sarebbe quella dei cultori dello sport ippico, cioè delle persone che agiscono uniformemente ai fini di tale sport (svolgendo la loro attività in un'atmosfera di usi sportivo-mondani), se dentro di essa, mediante l'organizzazione di date associazioni come il Jockey Club e le altre istituzioni sopra ricordate, non si fossero costituite delle comunità allo stato solido, che sottopongono i componenti di quella allo stato fluido, almeno in parte, ad autorità ed a leggi. Si potrebbe dire che se in quanto membri della comunità statale, queste leggi i cultori dello sport ippico le accettano (mediante contratto), in quanto membri di comunità sportive essi, in realtà, non possono che subirle. Ma tutti quanti gli ordinamenti dello sport risultano dalla combinazione di comunità allo stato fluido o aperte con comunità chiuse od associazioni. Ne consegue che, rispetto allo Stato, la loro rilevanza potrebbe a volte dipendere da un rinvio formale (agli usi vigenti nelle comunità aperte), a volta da un rinvio materiale (agli statuti e regolamenti degli enti sportivi — comunità chiuse — divenuti enti pubblici) (10). Ma rimane naturalmente la possibilità che un ordinamento sportivo appaia irrilevante in ogni senso, di guisa che i soggetti dei diritti e degli obblighi che ne scaturiscono vengano concepiti come puri e semplici «contraenti».

12. — Solo nel caso delle consuetudini richiamate dal codice di commercio o dal codice civile si ha un rinvio espresso all'ordinamento di date comunità allo stato fluido, ma di solito queste sono totalmente ignorate dallo Stato. Abbastanza spesso si constata, infatti, che la legge statale regola dati rapporti in modo diverso o contrario a quello con cui sono regolati in ordinamenti non statuali (prescindendo naturalmente dalla ipotesi che si tratti di ordinamenti antistatali). Un caso tipico risulta dal confronto tra la legge dello Stato e quella che fa parte degli usi mondano-cavallereschi ed impera nella comunità dei giocatori; per costoro è legge il pagamento dei debiti di giuoco (e le relative associazioni applicano gravi sanzioni a chi contravviene a quest'obbligo), mentre la legge dello Stato permette il non pagamento (11). È appena necessario ri-

(9) Comunità chiusa e governata è anche la fabbrica, di cui il regolamento che presiede alla sua organizzazione e funzionamento, e che gli operai non possono non accettare fra le clausole del contratto di lavoro, costituisce la legge: l'imprenditore lo forma come vuole e può mutarlo indipendentemente dalla volontà degli operai così detti contraenti (si prescinde qui dall'influenza che sul regolamento di fabbrica può esercitare il contratto collettivo).

(10) Nei casi — veri o supposti — di rinvio formale agli ordinamenti di associazioni sportive considerate come enti privati (8 7), le leggi delle associazioni stesse non potrebbero valere, per lo Stato, che come consuetudini.

(11) All'osservanza di regole di giuoco il cod. civ. art. 1804 richiama — implicitamente — solo in quanto pone l'assenza di frode o di dolo, almeno da parte del vincitore, come presupposto della irripetibilità del pagato da parte del perdente. I trattatisti considerano tale

Questo, ben può con una manifestazione di volontà, contenuta in una legge speciale o in un Real decreto considerarsi come proprie talune attività che, comunque sorte ad iniziativa privata, si riannodano a finalità d'interesse collettivo, e conferire all'associazione privata una personalità giuridica di natura pubblicistica fissandone gli scopi ed ampliandone la sfera. Viene in tal modo a crearsi nei rapporti con lo Stato un'obbligazione dell'ente per la

cordare che per lo Stato è irrilevante l'ordinamento giuridico cavalleresco, fonte di diritti e di obblighi che la legge statale ignora fino al punto da considerare addirittura « antigiuuridici », ossia illeciti e punibili, certi comportamenti che vi corrispondono. Tuttavia non mancano riflessi dell'ordinamento cavalleresco su quello statale: così, ad es., per l'omicidio in duello è stabilita una pena assai minore di quella che colpisce l'omicidio comune; e mentre la legge dello Stato punisce come reato il far segno a pubblico disprezzo una persona che non ha sfidato o non ha accettato la sfida o non si è battuta in duello, viceversa rimuove dal grado l'ufficiale che abbia assunto uno di questi atteggiamenti contrari alle leggi della cavalleria, riconoscendo così la legittimità del disprezzo di cui egli sarebbe fatto segno nell'ambiente della sua professione (cfr., sul carattere della sanzione che colpisce l'ufficiale, STORO PIERON, in *Studi per Ranalletti*, II, p. 258-9). Un contrasto, che episodi clamorosi hanno più volte messo in rilievo, è quello fra la legge dello Stato e la legge della comunità aperta dei giocatori sportivi, relativamente alla qualificazione giuridica delle lesioni personali e dell'omicidio — occasionali specialmente dal gioco del calcio e del pugilato —, che sono illeciti e puniti nell'ordinamento statale e leciti in quello sportivo. Gli ormai numerosi tentativi della dottrina e della giurisprudenza diretti a far rientrare questa liceità nel sistema giuridico dello Stato, onde giustificare la impunità dei colpevoli di tali « delitti » e la irrisarcibilità dei danni relativi (rassegna in CECCHI, *L'uccisione in combattimento di boce ecc.*, 1931, p. 33 segg.) non sembra, finora, che siano riusciti. Ma non potendo trattare qui la questione, ci limitiamo ad osservare che i responsi della magistratura finiscono sempre con l'ammettere l'impunità sia allo stato della legislazione sia *de jure condendo*. Per es. la Cassazione con sent. 24 febbraio 1928 ha riconosciuto di non poter invocare la punizione di fatti consimili; sarebbe una sterile, al par che vana affermazione, anche se la funzione punitiva potesse siffattamente estraniarsi dalle esigenze della vita che si vive (in *Foro it.*, 1928, II, 225), concludendo che la impunità « è conforme al costume dei nostri giorni », cioè, precisamente, alla legge di una comunità aperta (v. anche Cass. 3 giugno 1929 in *Foro it.*, 1929, II, 266, e nota ivi). Così un ordinamento in cui vive una specialissima concezione dei diritti e dei doveri relativamente all'integrità fisica delle persone, preme contro la legge dello Stato che ignora tale concezione accolta e indiscussa nelle comunità dei calciatori e dei pugilisti; e i giudici, che si trovano a contatto con la realtà sociale, non riescono a prescindere, e con ragionamenti non certo irreprensibili dal punto di vista del « puro diritto » fanno il possibile per esimersi dal condannare il giocatore che abbia leso fisicamente, o persino ucciso l'avversario. In realtà ciò che importa è che, rispetto allo Stato, appaia lecito lo scopo per cui si formano determinate comunità, per il che basta che esso non sia dichiarato illecito, donde si trae la conseguenza che il modo di agire della comunità in relazione a tale scopo è ammesso, dallo Stato, in blocco (12).

13. — Ci occuperemo ora, tra le molteplici specie di comunità chiuse che assorbono tanta parte dell'attività dei singoli, unicamente delle associazioni a scopo sportivo, di cui è nota la imponente organizzazione e l'importanza sociale, ma s'intende che gran parte dei concetti ricavabili dall'osservazione

osservanza come uno dei requisiti perché i giochi « che contribuiscono all'esercizio del corpo » producano obbligazione secondo l'art. 1808 (cfr. GIACCI, *Teoria delle obbligazioni*, III, pag. 493 segg.).

(12) Il Tribunale della Senna 17 febbraio 1911 ha persino tenuto conto, nel giudicare delle « coquetteries d'une courtisane », degli « agissements habituels aux femmes de son monde », cioè di una specie di costume... scaturito dalla professione, la manifestazione del quale « est constituant pas les manœuvres frauduleuses indispensables au delit d'escroquerie » (così PERREAU, *op. cit.*, pag. 496).

attuazione di quelle finalità. La tutela od anche la semplice vigilanza, alla quale l'istituto di nuova creazione viene sottoposto, rappresenta l'indizio esteriore ed anche una caratteristica essenziale dell'ente pubblico, per la norma dettata dall'art. 29 n. 1° del testo unico di legge 26 giugno 1924 n. 1054.

A codesti principi giuridici s'informa la denunciata sentenza, nel tracciare i caratteri differenziali fra l'ente

dei loro ordinamenti possono riferirsi anche ad altri tipi di associazioni. Il diritto sportivo è formato dalle leggi, che potrebbero dirsi costituzionali ed amministrative, delle associazioni sportive (statuti, regolamenti) e dalle leggi sportive in senso tecnico, che sono piuttosto espressione di comunità allo stato fluido, rispetto alle quali le associazioni rappresentano un elemento di differenziazione organizzativa. Come già si osservò, l'ordinamento degli sports risulta dalla combinazione di comunità allo stato solido — cioè di associazioni variamente costituite, che comprendono un certo numero di cultori di un dato sport, ma che esercitano la loro giurisdizione anche sui non associati —, con la comunità formata da tutti i cultori degli sports, i quali hanno una comune concezione dei diritti e dei doveri sportivi e seguono determinati usi e regole tecniche nell'esercizio della loro specifica attività. È perciò che può parlarsi, accanto al diritto « costituzionale-amministrativo » e « penale » (disciplinare) di queste associazioni, di un loro diritto al quale non disdirebbe, al confronto, l'appellativo di « privato », regolante cioè rapporti che, come vedremo, non attengono alla organizzazione delle associazioni, bensì alla pratica sportiva.

14. — Ma prescindendo ora da quest'ultimo punto, e anche dall'ordinamento internazionale di tali associazioni, che è pure importante e fa sorgere speciali problemi (13), la questione che si presenta, sulla base dell'alternativa già posta (§ 7), è di stabilire se l'ordinamento delle comunità sportive, in quanto associazioni, faccia parte, nel suo complesso, di quello dello Stato, oppure da questo sia — in quanto ordinamento — totalmente ignorato (trascuriamo qui la possibilità che lo Stato rinvii alle leggi di queste associazioni solo formalmente). Ma è già noto che la questione non permette una soluzione univoca e precisa. L'incertezza della distinzione fra diritto privato e pubblico, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale, è qui patente. Anzi è proprio l'organizzazione sportiva, nel suo insieme, ad offrir l'esempio forse più caratteristico di comunità provvista di un ordinamento autonomo, cioè non statale, per la cui definizione giuridica — almeno a scopi scientifici — non si può di conseguenza utilizzare la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico nel significato che ha solo dentro l'ordinamento statale. Il problema può diventar fastidioso dal punto di vista dell'applicazione del diritto, specialmente se si deve considerare l'organizzazione sportiva nella sua totalità e non in una parte determinata, rispetto alla quale (come nel caso dell'U. N. I. R. E. da cui abbiamo preso le mosse, e ancor meglio in quello del R. A. C. I.) può darsi che si trovino elementi per una soluzione precisa.

15. — Le associazioni sportive italiane sono oggi inquadrate, secondo la specialità, in trenta Federazioni — fra cui l'U. N. I. R. E. e il R. A. C. I. — le quali si raggruppano in una Federazione delle Federazioni, denominata « Comitato Olim-

(13) Vi sono molti enti sportivi internazionali, dal *Comité international olympique* alle varie Federazioni ed Unioni (in numero di ventisei) alle quali sono affiliate le associazioni nazionali e che per le varie specialità hanno emanato regolamenti che valgono per le gare disputate internazionalmente, cioè per quelle alle quali partecipano concorrenti o giocatori di diverse nazioni. Di conseguenza, perché certi titoli sportivi (campionati, records, ecc.) ottengano validità internazionale anche se derivano da gare disputate o da prove sostenute solo nazionalmente, occorre che siano omologati dall'associazione internazionale. Anche i rapporti ufficiali fra le associazioni di una specialità appartenenti a diverse nazioni sono mantenuti per il tramite delle Federazioni internazionali. La fonte della competenza degli enti sportivi nazionali, quando c'è una organizzazione internazionale, si trova in quest'ultima. Il problema, tanto discusso, circa il rapporto fra ordinamento giuridico internazionale e ordinamento interno si riproduce — e viene risolto nel senso della supremazia del primo — nel campo degli sports.

privato e l'ente pubblico, e la prima proposizione del ricorso non può intaccarla.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, esaminando il real decreto 14 novembre 1926 con cui l'Automobile Club Italiano fu eretto in ente morale e le disposizioni del suo statuto, vi ravvisò giustamente le caratteristiche essenziali della persona giuridica di natura pubblicistica.

Il ricorso con una disamina superficiale e frammentaria dello statuto e segnalando alcune attività di ordine secondario o di minima importanza, sostiene la tesi opposta, che a ragione fu respinta. Come risulta invero, dai titoli prodotti, la sfera dell'attività dell'istituto di or-

pico Nazionale Italiano» (14). A questo che dal 1908 è il massimo ente disciplinatore dello sport nazionale, è stato dato nel 1925, ad opera del Segretario del P. N. F., un nuovo statuto, il quale ha ceduto il posto a quello, molto diverso, del 1932 (15). Ora è facile vedere come al C. O. N. I. non si possa adattare né esclusivamente lo schema pubblicistico né esclusivamente quello privatistico, il che è quanto dire che entrambi gli si adattano contemporaneamente. E perciò, dati i rapporti organici fra il C. O. N. I. e gli altri enti sportivi, sorge anche rispetto a ciascuno di questi la possibilità di concepirli tanto come enti di diritto privato quanto come enti di diritto pubblico; ma allora sarebbe meglio sottrarli tutti — ripetiamo — a quella classificazione per considerarli come puri e semplici ordinamenti giuridici, collocandoli così sopra un piano logico anteriore a quello in cui la distinzione fra «privato» e «pubblico» trova luogo.

16. — Contro l'attribuzione al C. O. N. I. del carattere pubblicistico si può anzitutto osservare come nulla provi il fatto che esso goda di un contributo annuo dello Stato (articolo 8 dello statuto; cfr. regio decreto-legge 16 novembre 1931 n. 1471 convertito nella legge 6 giugno 1932 n. 671), e tanto meno il fatto che il suo presidente sia nominato dal Capo del Governo (art. 10; la stessa particolarità è stata presa in esame dalla Cassazione a proposito della presidenza del Jockey Club). Ragioni puramente tecniche ha poi la disposizione per cui nel Consiglio generale dell'ente sono rappresentati i Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, della Educazione Nazionale, delle Finanze, e la M. V. S. N. (art. 14). Ma soprattutto è evidente la mancanza di qualsiasi controllo sul C. O. N. I. da parte dello Stato. Se nello statuto del '25 si disponeva che i suoi bilanci fossero una volta all'anno sottoposti all'esame di un collegio di tre revisori nominati dal Ministero delle Finanze (art. 7), in quello del '32 si stabilisce invece che i sindaci siano nominati dal Consiglio generale dell'ente e che i bilanci, sui quali essi debbono riferire, siano discussi dal Consiglio medesimo (art. 10, 15, 17). Poiché dunque il C. O. N. I. non ha carattere pubblicistico — dal punto di vista ora adottato —, non l'avranno neppure i vari enti sportivi che esso organicamente riunisce.

17. — Senonché anche contro l'attribuzione al C. O. N. I. del carattere privatistico (che sembrerebbe discendere logicamente dalle osservazioni fatte finora) si possono portare degli argomenti notevoli. Già è degno di nota che l'art. 7 dello statuto del C. O. N. I. così suoni testualmente: «Con riferimento alla legge relativa alle pubbliche manifestazioni l'autorizzazione a svolgere prove dalla pubblica autorità verrà concessa solo quando vi sia regolare approvazione dalla Federazione sportiva interessata». In realtà nessuna legge dello Stato stabilisce per la pubblica amministrazione l'obbligo di sottostare a simile condizione, tranne il caso delle autorizzazioni da concedersi per determinate gare automobilistiche e motocicliche (16); può soltanto darsi che l'autorità amministrativa ri-

(14) Alcune altre Federazioni sono invece alle dipendenze dell'O. N. Dopolaro, la quale svolge anch'essa un'attività sportiva per i non tesserati dalle Federazioni che dipendono dal C. O. N. I. Appositi accordi hanno regolato nel 1927 le relazioni tra il C. O. N. I. e l'O. N. D.

(15) Si può leggere il primo in FERRARI, *Il libro dello sport* (1925), pag. 287; il secondo è inedito.

(16) Secondo l'art. 84 del regio decreto-legge 2 dicembre 1925 n. 8179, recante norma per la tutela delle strade e per la circolazione,

dine essenziale abbraccia i seguenti compiti, che attendono indubbiamente ad interessi pubblici:

a) Esso disciplina ed inquadra le varie attività che nel campo automobilistico civile vengono svolte nel Regno, nelle colonie ed all'estero.

b) Fa da intermediario nei rapporti fra i soggetti, ch'esercitano tali attività, e lo Stato.

c) Dà pareri allo Stato su richieste di contributi e facilitazioni.

d) Esercita il suo controllo sulle manifestazioni automobilistiche.

e) Collabora con le autorità centrali e locali a di-

tenga opportuno, prima di autorizzare una qualsiasi gara, di sentire il parere delle competenti autorità sportive, tanto più che, come dispone l'art. 122 del regolamento per la legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 gennaio 1929 n. 62, «per le gare sportive di ogni genere eseguite a scopo di trattamento pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità locale di pubblica sicurezza l'apposito regolamento di gioco» (cfr., sull'autorizzazione di polizia, SUGLIA, *Saggio di dir. sportivo*, 1930, p. 75 seg.). Ma di un vero e proprio riconoscimento della suprema organizzazione sportiva sembra che si possa parlare, invece, ritenendosi alla legge 21 giugno 1928 n. 1550 concernente la costruzione dei campi sportivi, la quale dispone all'art. 1 che i relativi progetti non possono essere approvati dal Prefetto senza il previo parere del C. O. N. I., (nonché dell'Ufficio del G. C., del medico provinciale e del Comitato provinciale dell'O. N. Balilla). Ed anche se tutto questo, sia per ciò che riguarda il C. O. N. I., sia per ciò che riguarda le Federazioni dipendenti, fosse ancor troppo poco perché si potesse parlare di un rinvio fatto dallo Stato ai poteri coi quali codesti vari enti governano ogni attività sportiva, un forte argomento per pensare che lo Stato rinvii — materialmente — all'ordinamento facente capo al C. O. N. I. potrebbe infine esser dato dalla innegabile appartenenza di questo ente all'organizzazione del P. N. F. Già si è detto che lo statuto del '25 è emanazione del Partito, e benché in quello del '32 i rapporti fra Partito e C. O. N. I. appaiano definiti diversamente da come risulterebbe dallo statuto del Partito dello stesso anno (17), non v'ha dubbio che oggi il C. O. N. I. non sia altro che l'ufficio sportivo del Partito medesimo, e si trovi perciò alle immediate dipendenze del Segretario di questo, il quale, su decisione del Duce, ne assume la presidenza o designa altri ad assumerla (art. 7 dello statuto del P. N. F. approvato con regio decreto 17 novembre 1932 n. 1456), e inoltre ne nomina il vicepresidente (art. 11 dello statuto del C. O. N. I.) (18). Anche presso ogni Federazione provinciale vi è un analogo ufficio sportivo, poiché a termini dell'art. 11 dello statuto del Partito il segretario federale «promuove e regola» l'attività sportiva delle organizzazioni dipendenti. In tal guisa tutta l'organizzazione degli sports, cioè le trenta Federazioni e le numerosissime società ed associazioni locali che esse controllano, dipende dal Partito o attraverso l'ufficio sportivo centrale (C. O. N. I.) o attraverso gli uffici locali, costituiti in seno alle Federazioni provinciali dei Fasci. Alla sua volta il C. O. N. I., secondo l'art. 2 del suo statuto, «assiste, coordina e promuove l'attività di tutte le Federazioni sportive italiane», e inoltre le «sorveglia... nella loro attività finanziario-tecnica». In quanto poi ai rapporti di carattere finanziario fra il P. N. F., il C. O. N. I. e le organiz-

l'autorizzazione per le gare di velocità degli autoveicoli sulle strade ordinarie «è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'A. A. S. S. in concorso con un rappresentante del R. A. C. I. se si tratta di gara automobilistica, e del M. C. se si tratta di gara motociclistica». Un rappresentante del R. A. C. I. fa parte della commissione per l'esame d'idoneità per i conducenti gli autoveicoli (art. 65 e 106).

(17) Nello statuto del C. O. N. I. 1932 si dice soltanto che il Consiglio generale dell'associazione comprende, fra i rappresentanti dei Ministeri e di altri enti, anche un rappresentante del Partito.

(18) Si aggiunga che il riconoscimento giuridico degli «enti, associazioni ed istituti promossi dal P. N. F.», e quindi eventualmente delle associazioni sportive dipendenti dal C. O. N. I., è sempre concesso, per la legge 14 giugno 1928 n. 1510, «sentito il Segretario generale del P. N. F.».

rigere e controllare il miglioramento stradale e della circolazione.

f) Favorisce e controlla il movimento degli automobilisti esteri verso l'Italia.

g) Istituisce ed inquadra gli automobilisti per la mobilitazione.

i) Controlla le scuole per conducenti ed il movimento assicurativo delle persone e dei veicoli.

Posteriormente l'istituto divenne concessionario della riscossione delle tasse sugli autoveicoli di ogni specie.

Un altro compito che rappresenta per sua natura lo

zazioni sportive dipendenti, essi potrebbero considerarsi definiti dagli art. 26 e 28 dello statuto del Partito, da cui risulta quali funzioni abbiano il direttorio e il segretario amministrativo relativamente al finanziamento e al controllo delle gestioni delle organizzazioni che dal Partito dipendono. È certo, dunque, che il C. O. N. I. è strettamente collegato al P. N. F., in quanto è l'organo specifico per quell'attività rivolta all'educazione fisica delle popolazioni, che il Partito fa rientrare nei propri caratteristici compiti. Ma se ora si accetta il modo consueto di porre il problema intorno alla natura giuridica del Partito e lo si risolve, secondo l'opinione di gran lunga dominante, nel senso di riconoscere a questo il carattere di ente pubblico (cfr. per tutti Romano, *Corso di dir. costituzionale*, p. 123 e segg.), non c'è dubbio che lo stesso carattere debba riflettersi sui vari aspetti che l'organizzazione del Partito assume in ordine ai suoi vari scopi, e quindi anche sulla sua organizzazione sportiva. Così a quegli stessi enti organizzati nel C. O. N. I., ai quali prima si era dovuto riconoscere il carattere privatistico, bisognerà adesso riconoscere il carattere pubblicistico.

18. — Fonte dell'ordinamento di ciascuna comunità sportiva è lo statuto (e i connessi regolamenti) dell'associazione. Gli obblighi imposti agli associati — siano singoli individui o altre associazioni — sono giuridici pur senza derivare dalle leggi dello Stato, e i rapporti, che lo statuto regola, si risolvono in interdipendenze di obblighi e di diritti soggettivi benché solo dentro la comunità. Secondo MICHOU (Théorie de la personnalité morale, II, p. 4) si tratta di un potere del gruppo sopra ciascuno dei suoi componenti, e non di ciascuno di questi sopra gli altri; ma bisogna osservare che il gruppo non ha altra volontà che quella appunto dei suoi membri, e che nello statuto si esprime la volontà sociale solo come proiezione della volontà dei singoli, i quali uniscono le loro volontà indirizzandole a un medesimo fine. L'approvazione dello statuto è un «atto collettivo» (nel senso che a questa espressione ha dato DONATI D., in *Archivio Giur.*, LXXI, p. 17 seg.), si risolve cioè in una serie di dichiarazioni di volontà contemporanee o successive (nel caso di nuove adesioni all'associazione) con un medesimo scopo (cfr. DUCUR, *op. cit.*, p. 292). Così il vigente statuto del C. O. N. I. esprime la volontà dei presidenti delle singole Federazioni, riuniti in assemblea nel mese di maggio 1932. Le dichiarazioni di volontà dei fondatori non bastano certo a costituire un nuovo soggetto di diritto (statuale), ma la questione della personalità delle associazioni qui non interessa (v. invece il cit. *Diritto dei privati*, § 18). Piuttosto si può chiedere qual'è la fonte dei diritti e degli obblighi che gli associati hanno reciprocamente dentro l'associazione. Ma già sappiamo (§ 4) che in ogni comunità organizzata per uno scopo, in cui si riveli una volontà comune, sono concepibili rapporti giuridici: quando più soggetti hanno un fine comune raggiungibile soltanto con una comune volontà, è come se ciascun soggetto comandasse all'altro, e viceversa ciascuno si trova in uno stato d'obbligo rispetto all'altro. E' per questo che l'atto collettivo, fascio di negozi unilaterali, potrà essere poi risolto in un fascio di negozi bilaterali o contrattati, se l'ordinamento giuridico creato con quell'atto si vorrà collocarlo alle dipendenze dell'ordinamento dello Stato: allora fonte dei diritti e degli obblighi degli associati sarà la loro volontà, ma in quanto dietro di questa e mediante questa si affermerà la volontà statale. Il che è quanto dire che gli associati non saranno più veduti dentro il cerchio chiuso dell'associazione, ma nella loro generica situazione di cittadini, i cui diritti lo Stato tutela (19). Nel qual caso l'autorità sociale

(19) Si noti, inoltre, che benché la costituzione di un'associazione non sia propriamente un contratto, essa può essere preceduta da un

esercizio di pubbliche funzioni, venne aggiunto dalla legge 15 marzo 1927 n. 436, ossia la tenuta del pubblico registro automobilistico, che ha una grande importanza per le sue finalità ed i suoi effetti giuridici, analoghi a quelli dei registri ipotecari.

Esso, infatti, è destinato ad annotare i trasferimenti di proprietà delle vetture automobili ed i vincoli di privilegio, ai fini della loro efficacia rispetto ai terzi, e l'articolo 24 della legge contiene l'esplicita statuizione che i funzionari, addetti a tale servizio, rivestono la qualità di pubblici ufficiali. Va rilevato, infine, che la destina-

zione non figurerà più come organo dell'associazione, ma semplicemente come rappresentante di ogni singolo associato, e potrà, per es., stare in giudizio in rappresentanza dell'associazione — vale a dire della totalità degli associati — contro un associato moroso: giudizio praticamente necessario perchè l'associazione, anche se avesse mezzi, per l'attuazione della sua legge, così efficaci come quelli dello Stato (cosa che non si può escludere), non le sarebbe tuttavia permesso di adoperarli. Ciò spiega perchè negli stessi statuti vengano talora definiti i rapporti fra associati ed associazione come rapporti obbligatori: così per es. lo statuto della già ricordata Federazione degli steeple chases dispone all'art. 5 che «l'impegno del socio presso la Federazione ha il carattere giuridico di un'obbligazione formale, risolvibile solo in caso del compiuto pagamento del quinquennio iniziato». Questa norma praticamente significa che per ciò che concerne la riscossione delle quote sociali l'associazione intende avvalersi, contro gli associati inadempienti, dei poteri dello Stato, non essendo i suoi sufficienti. Ma per ogni altra manifestazione di attività sociale l'associazione basta a sé stessa, e il suo potere sopra ciascun socio è un potere d'impero. Perciò l'obbligo di conoscere gli statuti e i regolamenti, stabilito espressamente per gli associati in taluni di tali atti (v. per es. l'art. 4 del regolamento del J. C. I.), non è assurdamente superfluo, mentre lo sarebbe se gli statuti e i regolamenti prendessero origine dal consenso degli associati (20).

19. — I rapporti attinenti alla pratica degli sports sono regolati, come dicemmo, da una specie di diritto «privato» delle comunità sportive, in parte consuetudinario e in parte fissato nelle leggi delle comunità, e più o meno differenziato dalle regole tecniche delle gare. Alla sua attuazione provvedono gli organi giurisdizionali delle associazioni, applicando sanzioni che consistono o nell'annullamento di atti e di situazioni giuridiche personali, o in misure disciplinari. Si tratta di rapporti che se, in qualche caso, si possono anche ricondurre a tipi regolati dal diritto statale, sono di per sé stessi, nel loro significato giuridico, assolutamente indipendenti da questo. Basterà qui accennare a quella specie di «stato civile» dei giocatori che sta a fondamento di tutti i rapporti personali nel campo dello sport, e che è minutamente regolato come fonte di diritti

factum de constituendo col quale alcune persone si obbligano fra loro ad associarsi.

(20) Il carattere contrattuale dell'atto costitutivo di un'associazione e delle norme che governano l'attività sociale è negato, oltre che dai citati DUCUR e MICHOU, anche da GIERKE, JELLINEK, FLOMUSI GUELF, FERRARA E., ecc., per non molta varietà nei fondamenti teorici delle rispettive costruzioni; ma sfuggire alla figura del contratto è impossibile finché si rimane, come accade a queste teorie, nella sfera dell'ordinamento giuridico statale (ciò ha inteso JELLINEK, *Sistema del dir. pubblici subbiattivi*, pag. 281): nell'ordinamento statale solo lo Stato comanda all'individuo e non mai l'individuo al suo pari. Riteniamo poi inutile ricorrere alla figura del così detto contratto d'adesione, nella quale tentano invano di armonizzarsi l'idea del contratto, implicante l'eguaglianza dei contraenti (rispetto allo Stato), e quella della comunità chiusa e governata in forma autonoma. L'adesione di cui si parla è, in fondo, la stessa che è richiesta dalle leggi dello Stato, le quali non sarebbero osservate se essa mancasse. Adesione non è accettazione di un'offerta. Questa interviene, nei pseudo-contratti che da essa prendono il nome, in un senso tutto speciale: certi enti, benché offrano la loro opera per dati scopi, tuttavia stabiliscono il regolamento per l'utilizzazione dell'opera stessa, al quale coloro che di questa intendono usufruire non possono non sottoporsi. Perciò se è insostenibile l'idea del contratto applicata ai rapporti fra lo Stato e il cittadino che usa di un servizio pubblico (cfr. DUCUR, in *Mélanges Hauriou*, 1929, pag. 253 seg.), non lo è meno se applicata ai rapporti dell'individuo con il corpo sociale della cui organizzazione egli si serve per il raggiungimento di dati scopi.

zione del patrimonio è volta ad attuare le suddette finalità dell'ente, ed in nessun caso gli utili possono essere ripartiti fra i soci, per disposizioni statutarie.

Sussiste, quindi, anche un altro elemento, idoneo a rilevare la natura pubblicistica dell'ente. Per tale natura il presidente dell'istituto è nominato con regio decreto, e la ingerenza del potere statale si compie a mezzo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri

e di obblighi a prescindere da quelli che il giocatore o il concorrente può acquistare mediante contratto. Vi è una « personalità sportiva », il cui titolo giuridico è rappresentato dalla « tessera » o dalla « licenza », e che implica diverse qualificazioni dei giocatori o concorrenti (« dilettanti », « non dilettanti », « professionisti »), le quali variamente influiscono sulla possibilità di partecipare alle gare e sulla validità dei loro risultati. Vi è poi una serie di diritti e di obblighi nascenti dai regolamenti tecnici delle gare, o da negozi di tipo contrattuale (in parte riconducibili alla figura del « contratto di gara » o a quella del « contratto di équipe »), diritti ed obblighi di speciale importanza quando si riferiscono all'assegnazione e al conseguimento dei premi o all'acquisto e alla decadenza dei titoli sportivi (21). Certe figure di possesso (come quello dei premi nelle gare *challenge*), e di proprietà (come la proprietà temporanea nelle corse di cavalli), sono caratteristiche dell'ordinamento degli sports, nel quale inoltre vige una speciale e più estesa nozione della buona fede e del dolo (v. su questo punto SUGLIA, *op. cit.*, pp. 27, 95). Non meno tipica è la possibilità dell'intervento delle autorità sportive per risolvere d'ufficio certi rapporti contrattuali — per es. fra un pugile e il suo procuratore sportivo (*manager*), oppure fra i promotori e il vincitore di una gara —, e anche per sostituirsi a una delle parti nell'esercizio di determinati diritti — per es. sequestrando e incamerando la cosiddetta « borsa » nelle gare di *boxe*.

20. — Parte integrante dell'ordinamento delle associazioni è il potere disciplinare di cui queste sono immancabilmente fornite, e del quale è possibile cercare il fondamento — come ha fatto anche il Supremo Collegio a proposito del Jockey Club — nell'accettazione del regolamento dell'ente da parte degli associati, ma che in realtà non è che una espressione del potere di supremazia proprio delle associazioni. Si sa quanto è difficile, per non dire impossibile, stabilire un criterio intrinseco di distinzione fra il reato e l'infrazione della disciplina, già quando ci si riferisce alla vita interna degli enti pubblici, per es. alle relazioni fra lo Stato e i suoi funzionari. Ma non è cosa meno ardua lo stabilire un soddisfacente criterio di distinzione fra il potere disciplinare degli enti pubblici e quello delle associazioni. In fondo, il primo si distingue dal potere penale solo perché si applica a determinate categorie di persone in quanto svolgono una particolare attività, e non per la loro generica appartenenza, in qualità di cittadini, allo Stato. Si potrebbe dire che, viceversa, il diritto penale è appunto il diritto disciplinare dello Stato, quello che tutela la disciplina sociale nelle sua totalità. Ora anche i poteri disciplinari delle associazioni servono a tutelare la disciplina degli associati, e a garantire il buon funzionamento dell'associazione (cfr. CALLEGARI, *Sulla potestà disciplinare delle associazioni di fatto nei riguardi degli associati*, n. a sent. in *Corte Cass.*, 1928, 93). E del resto essi si riscontrano, sia pure in forma rudimentale, anche nelle comunità allo stato fluido: ne costituiscono i naturali poteri d'autodifesa. Nelle comunità solidificate e governate non c'è bisogno, per giustificarli, di ricorrere a un contratto di cia-

(21) Anche il cod. civ. (art. 1808) accenna ai giochi sportivi, « che contribuiscono all'esercizio del corpo », ma li paragona a giochi d'interesse, come se nella scherma o nella corsa a piedi od a cavallo o « dei carri » (il legislatore avrà voluto, con questa arcaica espressione, significare le corse al trotto, nelle quali il cavallo trascina un piccolo veicolo) o nel gioco del pallone, i giocatori gareggiassero per vincere una posta in denaro stabilita da essi medesimi. In realtà questi non sono giochi ma gare, in cui non c'è una posta ma, tutt'al più, un premio stabilito da terzi, la vincita del quale rappresenta, di regola, solo uno scopo secondario della gara, mentre scopo primario è la dimostrazione di una superiorità sportiva. Tanto è vero che può aversi gara e vittoria anche se un concorrente rimane solo per il *forfait* degli altri, ciò che invece è inammissibile secondo i concetti del codice (cfr. Trib. Lucca 8 maggio 1925, in *Giustizia automobilistica*, 1925, 523; e *Foro it.*, Rep. 1895, voce *Gioco e scommessa*, n. 8).

Ministeri, che fanno parte del Consiglio generale dello istituto con voto deliberativo; ed esso può sospendere la deliberazione su questioni circa l'indirizzo generale dell'ente, per le quali si ritenga necessario conoscere il pensiero del Capo del Governo. Con regio decreto 10 agosto 1928 n. 2029 il Governo ebbe pure la facoltà di sciogliere temporaneamente il Consiglio per gravi irregolarità. È chiaro, adunque, che non manca alcuno dei requisiti

senza associato con tutti gli altri ossia con l'associazione — o con l'autorità che ne rappresenta i poteri —, alla quale l'associato conferirebbe il diritto di prendere (in date ipotesi o discrezionalmente) dei provvedimenti disciplinari a suo carico, assumendo così l'obbligazione di sottostarvi (22). Non ci risulta che si sia mai dato il caso di un'associazione, la quale abbia perseguito davanti l'autorità giudiziaria, per violazione di contratto, un associato rifiutantesi di sottostare alla punizione inflittagli, per es. al pagamento di una multa. L'associato col suo rifiuto si mette fuori dell'associazione, cioè non viola un contratto, bensì si sottrae a un ordinamento giuridico (23). Misura disciplinare suprema, cioè applicata quando le misure meno gravi non hanno raggiunto lo scopo, è l'espulsione dell'associato, atto formale con cui la maggioranza degli associati (o per essa l'autorità sociale) dichiara di separarsi da chi ha leso la disciplina dell'associazione. Il potere disciplinare o punitivo è insomma immediata espressione della volontà comune che ha costituito e fa esistere l'associazione, e che tende naturalmente ad eliminare tutto ciò che potrebbe distruggere questa esistenza (24).

21. — Quando l'autorità giudiziaria è chiamata a sindacare provvedimenti disciplinari presi da associazioni, di solito si limita a controllare la loro legittimità, il che è illogico — come vedremo — proprio dal punto di vista adottato da chi reclama e dal giudice che accetta il reclamo: l'uno e l'altro, infatti, ritengono che fra l'associazione e l'associato corra un contratto, e viceversa quella limitazione del controllo giudiziario significa che non si traggono tutte le conseguenze dalla natura che si vuole contrattuale del rapporto (25). È stato deciso, per es., che chi è entrato a far parte di un'associazione accettandone l'atto costitutivo, è tenuto a prestare osservanza alle deliberazioni sociali, emesse in conformità del medesimo, e quindi non ha titolo a risarcimento per i danni che gli possono essere derivati dalla legittima esplicazione del potere disciplinare; e si è spiegato che i criteri i quali vengono adottati in questa esplicazione si riconnettono alla facoltà discrezionale che ciascuno dei soci ha inteso di affidare ai dirigenti con l'accettazione delle norme statutarie (Cass. Regno 1 luglio 1926, in *Foro it.*, 1926, I, 1149). Ora il punto di partenza di questo ragionamento è sempre la concezione contrattualistica dei rapporti di associazione, ma la decisione è migliore della motivazione. La decisione è per la insindacabilità dei provvedimenti disciplinari (si trattava, nel caso, di una espulsione), riconosce cioè che gli associati, in quanto tali, non possono lagnarsi di misure che rappresentano l'esplicazione di un potere attinente alla vita stessa dell'associazione. Diritti ed obblighi degli associati sono determinati dall'ordinamento dell'associazione, non dalla legge dello Stato o dal contratto. In altri termini, quando l'autorità

(22) Sarebbe comunque artificioso paragonare le sanzioni disciplinari a clausole penali, che nei contratti figurano come obbligazioni secondarie, poste a fianco dell'obbligazione principale. Se a questa il debitore viene meno, l'esecuzione della clausola non rappresenta una punizione bensì una specie di surrogato a vantaggio del creditore, il quale può scegliere fra l'esecuzione dell'obbligazione principale e quella della « pena » stipulata.

(23) È concepibile un diritto di recesso dell'associato, quasi a compenso del potere disciplinare dell'associazione (cfr. GIOVENNE, *Le ass. di fatto nel dir. privato*, 1914, pag. 145), recesso che naturalmente non è ammissibile sul terreno contrattuale, che è quello sul quale sorge l'obbligazione dell'associato a pagare le quote.

(24) L'espulsione di un socio da parte degli altri soci è viceversa inconcepibile nelle società civili o commerciali, appunto perché queste si basano sopra un rapporto contrattuale.

(25) Altri ha notato che è illogico considerare l'associazione come un contratto e poi esigere (esempi nella giurisprudenza francese) che l'espulsione non possa aver luogo se prima non si è dato modo all'incoltato di produrre le sue ragioni ossia di difendersi, condizione che è invece logica quando si considera l'espulsione come misura disciplinare presa da un'autorità (cfr. HECURT, *op. cit.*, pag. 88 segg.).

essenziali dell'istituzione di diritto pubblico, ed il primo mezzo di gravame dev'essere respinto.

Il secondo mezzo si riferisce alla tesi subordinata che la sede provinciale di Salerno del Real Automobile Club Italiano sia un ente privato. Il ricorso, riportandosi all'origine di tale sede, ossia, al club primordiale, rileva ch'esso era già provveduto di un proprio patrimonio, e questo deve rimanere distinto, e indipendente da quello della sede cen-

trale, a norma dell'art. 26 dello statuto speciale della sede di Salerno. Sostiene, quindi, che tale sede abbia una personalità giuridica propria di carattere privato, e non già una semplice autonomia amministrativa, come ritenne il Consiglio di Stato.

A sorreggere la tesi, invoca poi l'art. 1° del regolamento 14 settembre 1929 del Real Automobile Club Italiano, che, nel disciplinare i rapporti d'impiego fra le

sociale esercita i suoi poteri disciplinari contro un associato, nessun diritto di costui viene lesa di quelli che, per essergli stati conferiti dalla legge statutale o per averli egli acquistati mediante un contratto conforme a questa legge, sono tutelabili davanti ai tribunali dello Stato. Ma se invece si comincia con l'ammettere che i poteri disciplinari derivano da un conferimento da parte degli associati, nel senso che costoro, nella ipotesi di una condotta dannosa per l'associazione che essi medesimi potrebbero tenere, abbiano preventivamente accettato le misure disciplinari che l'autorità sociale crederà di prendere, perchè mai l'esecuzione di questo contratto che si assume passato fra gli associati e l'associazione non dovrebbe cadere sotto il sindacato giudiziario, oltre che dal punto di vista formale, anche da quello sostanziale, cioè non solo nei riguardi della possibilità che l'autorità sociale abbia oltrepassato il limite dei poteri ad essa attribuiti, ma anche nei riguardi del contenuto di questi poteri nel loro concreto esercizio? Non si potrebbe certo dire che l'autorità sociale abbia eseguito il contratto se, nel caso in cui la legge dell'associazione preveda la espulsione come misura per atti d'indisciplina espressamente determinati, un associato venga espulso per atti non previsti, e neanche se, pur mancando tale determinazione tassativa ed essendo le misure disciplinari lasciate alla discrezione dell'autorità, questa abusi dei suoi poteri esercitandoli non per il vantaggio dell'associazione, ma per scopi privati o ragioni personali. Ma se si ammette che il potere disciplinare sia contrattualmente limitato, ne segue che coloro i quali vi sono sottoposti hanno dei diritti, che non si comprende per qual ragione l'autorità giudiziaria non dovrebbe tutelare entrando nel merito dei provvedimenti, valutandoli nella loro portata giuridica in relazione ai fatti che possono averli determinati. Vogliamo dire, insomma, che non si può ammettere il fondamento contrattuale dei poteri disciplinari, e poi limitarne la sindacabilità al punto della forma (cfr. LASSONA, nella *Riv. dir. comm.*, 1910, I, p. 390). Viceversa questa limitazione discende logicamente dalla natura non contrattuale di quei poteri (25).

22. — Se si ammette che a ciascuna comunità organizzata corrisponda un autonomo ordinamento giuridico, diventa comprensibile che gli statuti prescrivano agli associati, in caso di controversia fra loro o con l'associazione in materia regolata dalla legge di quest'ultima, di non avvalersi della giurisdizione dello Stato. All'esempio che di tale consuetudine statutaria è offerto dal regolamento del Jockey Club, art. 4 e 55, se ne potrebbero aggiungere molti altri (LEIST, *Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht*, 1904, p. 167 seg.; HUGUER, op. cit., p. 54 seg.; *Diritto dei privati* cit., p. 20 seg.), i quali dimostrerebbero come soprattutto le associazioni sportive siano rigorose nell'esigere la rinuncia alla giurisdizione statale, punendo l'associato, che adisce giurisdizioni diverse da quella sportiva, con l'espulsione o con la squalifica (che equivale a sospensione); e naturalmente la giurisdizione sportiva mira ad estendersi non solo alle controversie risolvibili con provvedimenti disciplinari, ma anche a quelle d'altro carattere che — come già si disse — stanno alle prime press'a poco come il diritto civile sta al diritto penale, e traenti origine sia da rapporti contrattuali specifici dell'ordinamento sportivo, sia da rapporti regolati an-

(25) Aveva ben deciso la Cassazione di Firenze, in una sentenza che fu molto discussa (9 aprile 1908, in *Giur. it.*, 1908, 872 e *Foro it.*, Rep. 1908, voce *Associazione in gen.*, n. 20), affermando che « i rapporti che si svolgono fra gli associati e coloro che all'amministrazione dell'ente sono preposti non hanno giuridica essenza che possa dar luogo a fare richiedere la protezione della legge », e, ancor più chiaramente, che « l'associato che non ha contratto con la società un vincolo e rapporto giuridico a base di legge, e che come associato deve sottostare alle regole interne ed a ciò che i preposti ed i rappresentanti della società deliberano ed impongono, non può quale associato spiegare azione contro la società di cui è parte ».

che dal diritto dello Stato (27). Un notevole esempio, in fatto di controversie di natura « penale », è quello del provvedimento preso, due anni or sono, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio contro il giocatore Janni, il quale essendosi costituito parte civile contro un altro giocatore (Pasolini) che durante una partita gli aveva spezzato con un calcio una gamba, venne punito con il ritiro della tessera, equivalente ad espulsione dalla comunità dei giocatori di *foot ball* (vera e propria *deminutio capitis* sportiva). Si osservi che il giocatore responsabile, denunciato dall'autorità di pubblica sicurezza, era stato condannato per lesioni volontarie, ma avendo l'arbitro, direttore della partita, escluso il dolo (in relazione allo speciale concetto sportivo degli atti dolosi), per la F. I. G. C. non poteva essere applicata che la legge sportiva. È il disconoscimento di questa, che le associazioni intendono punire, è contro il pericolo di tale disconoscimento (che significherebbe disgregamento della comunità sportiva) che esse intendono premunirsi. Non si tratta di respingere la competenza giuridica dell'autorità giudiziaria per tema degli inconvenienti che potrebbero derivare dall'incompetenza tecnica della stessa (spiegazione alla quale si ricorre facilmente: cfr. SUGLIA, op. cit., pag. 66 segg. a commento del regolamento del E. A. C. I.); e neanche può dirsi che la giurisdizione sportiva intenda sostituirsi a quella statutale nelle materie che non possono non essere riservate a quest'ultima (28). La sostituzione è invece considerata necessaria nella materia propriamente sportiva, che lo Stato non regola (e che gli organi giudiziari possono credere di saper regolare, mentre in realtà ne trasformano il senso, come si è notato a proposito delle lesioni pugilistiche o calcistiche). Bisogna vedere in ciò non una invasione nel campo dello Stato, ma la difesa di un campo autonomo, in cui vige, per forza propria, un ordinamento originale. Colui che in una controversia dello sport ricorre all'autorità dello Stato, agisce come membro della comunità statutale, e non come membro della comunità sportiva, si pone, quindi, automaticamente fuori di questa, e di tale « secessione » è logico che subisca le conseguenze.

23. — Ma se è dunque perfettamente giustificabile, ci sembra, dal punto di vista dell'ordinamento extrastatuale, la prescrizione di non adire l'autorità giudiziaria dello Stato, è altrettanto comprensibile che viceversa lo Stato si rifiuti di dar forza esecutiva a tale prescrizione, cioè di tutelare i diritti che si assumessero fondati sopra di essa (a meno che l'autorità sportiva non sia riconosciuta dallo Stato e le sue prescrizioni siano quindi rilevanti per questo). Dove però lo Stato non può riconoscere un atto d'impero, esso sa vedere un negozio giuridico, e infatti la prescrizione di non adire la sua giurisdizione viene interpretata (alla stessa guisa di ogni altra disposizione statutaria) come una clausola contrattuale. Si domanda allora se lo Stato può dar forza esecutiva a un contratto, col quale alcuni cittadini si siano fra loro obbligati a non ricorrere, per la decisione di una data controversia o di controversie di una data specie, alla giurisdizione statale. Ma la risposta non po-

(27) Tipico, a questo proposito, è il « regolamento delle scommesse » adottato dal J. C. K. il quale all'art. 1 dispone che « il comitato delle scommesse ha il potere di giudicare qualunque questione relativa a scommesse fatte su campi di corse dalle società riconosciute o nelle sale delle corse delle società stesse cogli alibratori autorizzati dalle medesime società, qualunque caso di omesso pagamento di tali scommesse, ed ha facoltà, a sua discrezione, di riportare all'autorità del Jockey Club chiunque avrà lasciato un pagamento inoddisfatto o si sarà reso colpevole di un'azione qualsiasi di malafede ».

(28) La distinzione fra le due giurisdizioni è talora fatta chiaramente nei regolamenti, come per es. in quello della Federazione Italiana Sports Atletici, art. 33: « Con la domanda d'affiliazione per le istituzioni e società, e di tesseramento per gli atleti, viene preso impegno di non adire a vie legali fra loro, verso gli enti federali e reciprocamente, salvo per ragioni di indole finanziario-amministrativa, e per reati contemplati nei Codici ».

sedi provinciali ed i loro funzionari, si limita a dettare alcune norme, e si riporta in ogni altro alle disposizioni della legge sul contratto d'impiego privato, e ne deduce che le sedi provinciali non possono considerarsi enti pubblici, imperocchè i loro dipendenti vengono assunti in servizio con un contratto individuale d'impiego. Afferma altresì che il loro licenziamento non possa integrare i requisiti dell'atto amministrativo perchè deriva da un rapporto contrattuale di natura privata.

Le ragioni addotte non hanno consistenza giuridica.

Va considerato che per l'art. 1° dello statuto della sede provinciale di Salerno, questa costituisce una delle sedi del Reale Automobile Club Italiano, ed è retta anche dalle disposizioni dello statuto della sede centrale. Per l'art. 2 di detto statuto speciale, essa prosegue nel territorio di propria giurisdizione precisamente gli scopi, dianzi esaminati del Reale Automobile Club Italiano. L'ultimo comma dispone ch'essa agisca, inoltre, quale organo esecutivo del Reale Automobile Club Italiano per le funzioni ed i compiti che da questo ente gli possono essere demandati.

È quindi manifesto che unico è l'ente, il quale abbraccia la sede centrale e le diverse sedi provinciali e sezionali, che svolgono la loro attività della stessa intrin-

rebbe essere che affermativa. Quel contratto sarebbe pienamente lecito, perchè se è vero che lo Stato ha il monopolio della risoluzione delle controversie tra i cittadini, ciò non vuol dire che costoro siano sempre obbligati a portar tutte le loro private questioni davanti ai giudici dello Stato, il quale, in realtà, monopolizza non la decisione delle liti, ma per così dire la traduzione in pratica delle decisioni, la loro sanzione esecutiva (cfr. SCIALOJA A., in *Riv. dir. comm.*, 1922, 515). Tuttavia è chiaro che il vero scopo del contratto di cui si parla non sarebbe tanto di respingere espressamente l'autorità dello Stato, quanto di riconoscere un'autorità diversa, per es. quella sportiva, riconoscimento di cui si possono discutere gli effetti giuridici, chiedendo se lo Stato possa dar forza esecutiva alla decisione presa da un'autorità giurisdizionale che non sia la sua. Sorgono così il concetto e il problema degli «arbitrati liberi», concetto adottato dal Supremo Collegio, il quale ha veduto un esercizio di potere arbitrato, da parte della più alta autorità del J. C. I., nei provvedimenti giurisdizionali (disciplinari) presi da questa contro un proprietario di cavalli: potere che sarebbe stato deferito, o riconosciuto, all'autorità del J. C. I. con l'accettazione, da parte del proprietario, del regolamento sociale.

24. — A proposito degli arbitrati liberi (dibattutissima questione, che qui appena sfioriamo), è facile osservare che se lo Stato ammettesse di poter dar forza esecutiva alla decisione pronunciata da un'autorità non statale, verrebbe a contraddire ai principi del suo stesso ordinamento, e dovrebbe veramente dirsi che il suo monopolio giurisdizionale è infranto. Perciò l'ammissibilità degli arbitrati liberi è stata sostenuta partendo dal concetto che la decisione dell'arbitro non sia una decisione d'autorità, non rappresenti cioè un'attività giurisdizionale, ma sia semplicemente espressione di un accordo contrattuale, di quello stesso accordo con cui alcune persone si sono obbligate a rivolgersi, invece che ai giudici dello Stato, ad arbitri decidenti senza le formalità stabilite dalla legge statale. All'idea del mandato è ricorso la Cassazione nella sentenza che commentiamo (come già fino dalla prima volta che ebbe a riconoscere la validità degli arbitrati irrituali), attribuendo alla decisione degli arbitri-mandatari lo stesso valore obbligatorio che avrebbe avuto l'accordo diretto dei mandanti. Senonché il compromesso è una cosa, e il lodo è un'altra, ossia la validità dell'accordo non implica necessariamente la validità della decisione, giacché lo Stato potrebbe benissimo ammettere che le parti si creassero un giudice a loro piacere, senza con ciò impegnarsi a dar forza esecutiva alla pronuncia del giudice stesso, la quale non si può affatto dimostrare che rappresenti semplicemente il surrogato o lo specchio di una volontà che le parti

seca natura in territori diversi, ed esse non possono avere una personalità giuridica separata e distinta da quella dell'istituto, di cui fanno parte integrante.

Per effetto della separazione dei patrimoni e di speciali disposizioni statutarie, è attribuita alle sedi filiali un'autonomia puramente amministrativa, come bene rilevò il Consiglio di Stato.

I grandi organismi economici, anche di natura privatistica, quando hanno una sfera di attività molto estesa particolarmente per ambito territoriale creano delle filiali o succursali con gestioni separate e distinte dall'azienda centrale, e niuna incompatibilità materiale o giuridica può ravvisarsi fra il concetto di autonomia amministrativa delle diverse sedi e la mancanza di una personalità giuridica speciale e distinta, come sostiene la difesa della ricorrente.

Neppure ha valore l'altra ragione, svolta in sostegno del secondo mezzo di annullamento. Per accertare, invero, se il rapporto d'impiego sia di natura privata o di natura pubblica, basta che la locazione d'opera sia intervenuta con un ente pubblico, e si riferisca allo esplicamento di funzioni pubbliche e di altre attività dello stesso ente.

La denunciata sentenza poggia sull'esatta considerazione che la fisionomia pubblicistica del rapporto non su-

non avrebbero saputo o voluto esprimere direttamente. In realtà l'arbitro esprime con la sua decisione una volontà che è diversa e superiore a quella delle parti, non ha per compito di aiutarle queste a transigere e neanche a concretare un loro accordo, ma piuttosto ha da dichiarare il diritto ossia la volontà della legge nella controversia che gli è sottoposta, il che non può certo fare per incarico delle parti, le quali non avrebbero il potere di far ciò neanche esse (cfr. LESSONA, in *Foro it.*, 1926, I, 1065). La questione, come si sa, è molto complessa, ma crediamo di poter senz'altro affermare che la interpretazione del compromesso irrituale come mandato, allo scopo di fondar l'obbligatorietà del lodo, male nasconde il proposito di conciliare il principio del monopolio giurisdizionale dello Stato col fatto, socialmente innegabile, delle giurisdizioni extrastatali. Nel caso del J. C. I. a un provvedimento disciplinare, preso dalla presidenza dell'associazione, si dà il significato di un lodo libero, col quale sarebbe stata risolta una controversia tra i funzionari di una società per le corse e un proprietario di cavalli, relativamente alla punizione inflitta a costui da quei funzionari. Trascuriamo la questione se veramente funzionari e proprietario potessero configurarsi come ricorrenti (in forza di una specie di generica clausola compromissoria) presso l'autorità suprema dell'associazione, e se i provvedimenti presi da questa contro il proprietario potessero significare decisione di una controversia (o non piuttosto fossero conseguenze disciplinari di una decisione sfavorevole al ricorrente). Si era trattato, in realtà, di un atto d'impero compiuto dall'autorità di un'associazione nell'esercizio del suo potere disciplinare, atto d'impero che lo Stato non avrebbe potuto riconoscere ma i cui effetti erano tuttavia patenti; ed ecco che ricorrendo all'arbitrato libero si può conciliare la supremazia dello Stato — che così vede di fronte a sé non un'autorità e i suoi sottoposti, ma dei semplici contraenti — con la positiva efficacia di un atto d'impero extrastatale. Più spesso con la teoria degli arbitrati liberi si riesce a coonestare con la supremazia giurisdizionale dello Stato il fenomeno delle «magistrature private», che ogni corpo sociale organizzato esprime dal suo seno. Questo è un altro, e non il meno interessante, dei casi in cui il giudice dello Stato, pur non uscendo dal cerchio dell'ordinamento statale, trova abitualmente il modo di riconoscere l'importanza giuridica di altri ordinamenti. Anzi per questa via giudiziaria — e riesca pur deformata la figura dei rapporti che si considerano —, si attua un vero e proprio rinvio ricettizio ad ordinamenti non statuali, considerati, più che come diritto oggettivo, nel momento dell'applicazione di questo diritto al caso concreto.

W. Cassarini Sforza  
Prof. nella R. Università di Pisa

bisce alterazione dal fatto che il suo ordinamento giuridico sostanziale contenga il richiamo ad alcune norme della legge sul rapporto d'impiego privato.

Si tratta, in effetti, di materia analoga, e la parziale conformità nel regolamento della posizione giuridica dell'impiegato, non può far sorgere la competenza dei giudici delle controversie individuali del lavoro, la quale è stabilita e disciplinata da speciali disposizioni legislative di ordine procedurale, contenute nel regio decreto 26 febbraio 1928 n. 471.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

## II

La Corte, ecc. — Ritenuto in fatto: Enrico Agostoni il quale aveva iscritto i suoi cavalli per le riunioni di corse da tenersi dalla Società incoraggiamento razze equine di Milano, con citazione 19 giugno 1930 convenne quella Società nonché il Jockey Club Italiano dinanzi il Tribunale di Milano, esponendo che in seguito ad un incidente personalissimo da lui avuto col segretario della Società incoraggiamento Razze Equine, incidente del tutto estraneo al proprio comportamento sportivo, i commissari della S.I.R.E. il 4 giugno avevano disposto il suo allontanamento dai luoghi di loro giurisdizione, essendo in corso contro di lui provvedimenti disciplinari di competenza del Jockey Club, che successivamente la presidenza del Jockey Club avavagli il 9 stesso mese partecipata la avvenuta sospensione del permesso di far correre i cavalli sugli ippodromi delle Società riconosciute dal Jockey Club fino a tutto il 2 luglio successivo. In base a tali premesse l'Agostoni con detta citazione chiese dichiararsi arbitrari ed antiggiuridici i due suaccennati provvedimenti dei commissari della S.I.R.E. e della presidenza del Jockey Club in solido al risarcimento dei correlativi danni.

Costitutosi il contraddittorio l'Agostoni in comparsa aggiunse che successivamente alla citazione il Presidente del Jockey Club gli aveva senza altro ritirato il permesso di far correre i cavalli negli ippodromi delle società riconosciute e che perciò egli estendeva la propria domanda anche in relazione a questo ultimo provvedimento.

Nel giudizio, sia in primo grado che successivamente in appello rimase pacifico che l'incidente accennato in citazione come quello che aveva motivato i presi provvedimenti, era sorto per avere l'Agostoni chiesto al segretario della S.I.R.E. biglietti di ingresso gratuiti, che il segretario affermava essere ormai esauriti. La S.I.R.E. ed il Jockey sostenevano che l'Agostoni avesse ingiuriato e tentato di aggredire il segretario, mentre invece l'Agostoni, negando le ingiurie e gli atti aggressivi, affermava di essersi limitato ad esporre rimostranze e proteste per il rifiuto della concessione dei biglietti.

Il Tribunale di Milano con sentenza 25 dicembre 1930-15 gennaio 1931 (*Foro it.*, Rep. 1931, voce *Associazione in genere*, n. 9) respinte le eccezioni di incompetenza dell'autorità giudiziaria e di carenza di azione sollevate dai convenuti ed affermata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione e di ritiro del permesso di far correre i cavalli, condannò i ricorrenti in solido al risarcimento dei danni da liquidare.

Appellò l'Agostoni lamentando essere stata omessa la dichiarazione di illegittimità del primo provvedimento, cioè di quello emesso dai commissari locali.

Appellarono per incidente i convenuti sostenendo doversi integralmente respingere le domande attrici.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza 3-20 no-

vembre 1931 preliminarmente osservò che, sebbene il Jockey Club avesse rilevato essere esso nel frattempo stato incorporato nell'Unione Nazionale del cavallo da corsa ed essere perciò il Principe Spada Potenziani cessato dall'ufficio di presidente del Jockey Club, non occorre pur tuttavia riassunzione della causa non essendo l'asserita mutazione, verificatasi dopo la costituzione dei procuratori, stata notificata all'attore appellante.

Quanto all'appellante principale la Corte riconobbe l'omissione di pronuncia lamentata dall'Agostoni, ma rimise il relativo esame alla trattazione dell'appello incidentale, implicante riesame dell'intera causa.

Venendo quindi ad esaminare l'appello incidentale si occupò della eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria e di carenza di azione, e ricordò a tale riguardo che la S.I.R.E. ed il Jockey Club sostenevano la eccezione rilevando: 1°) che l'accettazione del regolamento concretava un arbitrato libero con relativa rinuncia; 2°) che l'Agostoni, iscrivendo i suoi cavalli per le corse della S.I.R.E. era divenuto un associato e quindi soggetto alle norme sociali ed alle sanzioni disciplinari, cui si era volontariamente sottoposto; 3°) Che il Jockey Club d'altronde è ente parastatale fornito di *imperium*.

La Corte escluse che, mancando una legge di conferimento, i commissari della S.I.R.E. ed il Jockey Club fossero investiti di una giurisdizione speciale, osservò che, se anche nel caso in esame ricorresse la figura dell'arbitrato libero, non potrebbe escludersi il diritto dell'Agostoni a dolersi dinanzi l'autorità giudiziaria dell'illegittimità dell'arbitramento per avere gli arbitratori ecceduti i limiti dei loro poteri, escluse peraltro la ricorrenza dell'arbitrato libero osservando che nel caso si verificava non già la risoluzione di un conflitto delegata consensualmente ad altri ma solo l'esercizio di una facoltà disciplinare esplicito in forza di contratto da una delle parti o da un organo all'uopo creato. Aggiunse che, escluso l'arbitrato libero, la rinuncia preventiva all'azione giudiziaria era invalida siccome contraria alle norme di legge concernenti l'ordine pubblico.

La Corte, escluso in base ad esame degli art. 1 e 4 del regolamento per le corse del Jockey Club, che l'Agostoni coll'iscrivere i suoi cavalli per le corse fosse divenuto socio della S.I.R.E., e del Jockey Club, ed osservò che comunque sempre sarebbe ammissibile l'azione diretta ad accertare se gli organi sociali avessero agito nei limiti dei loro poteri, circostanza negata nel caso in esame dall'Agostoni, censurante per illegittimità i provvedimenti disciplinari presi a suo carico.

Affermò che il Jockey Club, quantunque privata istituzione, sia investito di una funzione di pubblico interesse, che le sue norme regolamentari abbiano efficacia all'infuori di una adesione contrattuale, ma soggiunse che questo elemento pubblicistico non esclude l'azione giudiziaria diretta a controllare l'azione di illegittimità per eccesso dei limiti ammessa perfino contro gli atti della pubblica amministrazione.

Passando pertanto a tale esame di legittimità, la Corte ravvisò la legittimità del primo e del secondo provvedimento riscontrando che il potere disciplinare prende vita fin dal momento della iscrizione dei cavalli (art. 4 regol. suddetto), è costante per tutta la durata della riunione (art. 7), conferisce ai commissari locali l'obbligo di applicare il regolamento sorvegliando e regolando la condotta di ogni proprietario di cavalli, con facoltà di espulsione sia per motivi di ordine che per precedenti azioni scor-

rette (art. 17-38, 39, 40, 41), spetta con uguali poteri ai funzionari superiori (art. 10).

Notò che tali disposizioni hanno la finalità evidente di mantenere la disciplina in tutto quanto attiene alle corse non solo in rapporto al momento della gara, ma anche nello stadio preparatorio ed organizzativo.

Rilevò che il caso dell'Agostoni, come prospettato dalla S.I.R.E. e dal Jockey Club, ricadeva sotto il disposto dell'art. 58 regol. che prevede offese ai funzionari rispetto alle loro funzioni, onde detto caso, al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale, non poteva per l'ampia dizione di quello articolo considerarsi un incidente personale indipendente dalla posizione di proprietario di cavalli. Ma siccome l'Agostoni non aveva ammesso che i fatti si fossero svolti come assumevano la S.I.R.E. ed il Jockey Club, sostenendo invece essersi egli limitato ad esporre rimostranze e proteste senza ingiuriare, così la Corte disse doversi ammettere al riguardo la prova testimoniale, invocata in subordine dal Jockey Club.

Circa il terzo provvedimento la Corte ne negò la legittimità perchè essendo esso originato incontestabilmente dall'aver l'Agostoni ricorso all'autorità giudiziaria violando l'obbligo regolamentare (art. 55) di accettare ed eseguire senza eccezione le decisioni dei vari organi e di non adire le vie legali, non poteva in base a quanto di già rilevato dalla Corte riconoscersi la validità di quella assoluta rinuncia all'azione giudiziaria e perciò la validità della sanzione applicata per infrazione di quella rinuncia.

In relazione peraltro alla riconosciuta illegittimità di questo terzo provvedimento, in rapporto al quale affermò che si sarebbe potuto far questione di responsabilità aquiliana, la Corte escluse la responsabilità per danni non ravvisando dolo o colpa dei funzionari del Jockey Club.

In base a tali considerazioni la Corte di appello così dispose in riforma dell'appellata sentenza:

1° Dichiarò illegittimo il provvedimento 4 luglio 1930 preso dal Presidente del Jockey Club; 2° Respinse la domanda di risarcimento in ordine a detto provvedimento; 3° Sospeso ogni giudizio sul merito delle domande attrici, relative ai provvedimenti disciplinari 4 e 9 giugno 1930 nonchè sulle spese, ammise il Jockey Club a provare con testimoni le circostanze dell'incidente occorso il 1° giugno 1930 fra l'Agostoni ed il segretario della S.I.R.E.

Contro tale sentenza hanno ricorso per cassazione il Jockey Club e l'Agostoni. La Società Incoraggiamento Razze Equine ha prodotto ricorso adesivo a quello spiegato dal Jockey Club.

Hanno poi presentato controricorso, l'Agostoni in rapporto al ricorso spiegato dal Jockey Club e questo in rapporto al ricorso dell'Agostoni.

*Diritto.* I tre ricorsi, che investono la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Contro il ricorso del Jockey Club è stata dal contro-ricorso Agostoni sollevata una eccezione di inammissibilità affermandosi che detto ricorso è stato proposto dal Principe Spada Potenziani, dopo che aveva cessato di essere presidente del Jockey Club. Tale eccezione si richiama all'avvenuta riunione del Jockey Club e di altri enti sportivi nella Unione nazionale del cavallo da corsa, di cui è stato nominato commissario il Principe Spada Potenziani, il quale a sua volta ha delegato a reggere il Jockey Club il Barone Alfonso Barracco.

Peraltro dalla prodotta deliberazione di riunione risulta piuttosto che il Principe Spada Potenziani è venuto ad

assumere la sola reggenza e rappresentanza di tutti i succeduti enti, i quali benché raggruppati non hanno cessato di esistere, e che la delegazione per la reggenza dei vari enti sia una attribuzione di poteri in sottordine a quelli dell'unico capo, commissario straordinario.

Deve perciò l'eccezione essere respinta all'esame di detto ricorso del Jockey, cui ha fatto adesione la società S.I.R.E.

Col 1° motivo del suo ricorso il Jockey Club ha dedotto la violazione delle norme giuridiche, su cui si fonda la teoria degli arbitrati liberi, nonchè contraddittorietà di motivazione: A) perchè la denunciata sentenza pur riconoscendo che per l'art. 58 del regolamento per le corse del Jockey Club l'Agostoni con la iscrizione dei cavalli si era sottoposto al potere disciplinare previsto in detto regolamento, ha negato erroneamente che l'applicazione dei provvedimenti disciplinari provenga da un libero arbitratore; B) perchè inoltre la sentenza, la quale ha riconosciuto indole parastatale al Jockey Club, avrebbe dovuto considerare che da tale indole sarebbe derivata l'insindacabilità dei provvedimenti; C) poichè infine la sentenza male ha esclusa la carenza di azione col dire che l'Agostoni non poteva considerarsi nè socio, nè associato, mentre, se non qualità di socio, il proprietario di cavalli con la iscrizione assume qualità di associato col sottoporsi volontariamente alle norme del regolamento per le corse.

È necessario per la valutazione di questo motivo di ricorso richiamare quanto risulta dalla motivazione della denunciata sentenza. Essa ha ammesso che l'Agostoni contro le statuizioni pronunziate a suo riguardo dai commissari locali e dal presidente del Jockey Club avesse il diritto di impugnativa a titolo di illegittimità per eccesso dai limiti del potere a commissari e presidente conferito dal regolamento per le corse del Jockey Club.

La sentenza, ritenendo che il Jockey Club sia investito di una pubblica funzione relativa all'organizzazione delle riunioni di corsa e che perciò nell'applicazione del suddetto regolamento si debba ravvisare l'adempimento di una potestà pubblica, ha affermato che, come in rapporto agli atti delle pubbliche amministrazioni, così neppure per i provvedimenti disciplinari emessi a norma del regolamento del Jockey Club si possa disconoscere l'ammissibilità di una azione tendente ad impugnare l'efficacia per illegittimità consistente nell'essersi esercitato il potere disciplinare fuori dei limiti previsti nel regolamento stesso. La sentenza ha perciò negato che nella esplicitazione di quei provvedimenti disciplinari si trattasse di un libero arbitratore, ma ha purtuttavia soggiunto che, anche se si potesse nel caso configurare un libero arbitratore, non per questo sarebbe esclusa una azione giudiziaria, di illegittimità dell'arbitramento, viziato per avere gli arbitratori ecceduti i limiti dei loro poteri. Rilevando quindi che appunto questa era l'azione dispiegata dallo Agostoni è passata all'esame della medesima, a riguardo di tutti e tre i provvedimenti, di cui l'Agostoni si duole.

Ora il Jockey Club nella prima parte del suo primo motivo di ricorso lamenta che non si sia nel caso riconosciuto un libero arbitramento. Non esita questa Corte, a riconoscere la giustizia di tale censura, poichè dall'esame del suddetto regolamento e da quello dell'art. 13 della legge 29 giugno 1929, richiamato dalla denunciata sentenza, non si rileva in modo alcuno che al Jockey Club sia stata delegata dallo Stato una pubblica funzione con esercizio di una parte di quel potere di *imperium*, che è proprio dello Stato. In quell'art. 13 della legge 29 giu-

gno 1929, il quale dichiara che l'intervento del Ministero dell'Economia Nazionale alle manifestazioni ippiche private si esercita attraverso il Jockey Club ed altri enti sportivi, ivi indicati, e che tali enti sono soggetti al controllo tecnico di detto Ministero, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi, altro in sostanza non si prevede all'infuori di quell'interessamento, che il Ministero prende alle riunioni ippiche private per favorire il miglioramento delle razze equine, e che si concreta, come è reso manifesto dal regolamento 6 luglio 1922 n. 832, unicamente nella concessione ed assegnazione di premi di incoraggiamento, ristretta alle riunioni di corse indette dalle società aggregate al Jockey Club.

Ed appunto perchè vuole assicurata a buon fine tale concessione di premi lo Stato si è riservato il controllo meramente tecnico sulle anzidette istituzioni, mediante lo intervento di un proprio rappresentante nei rispettivi organi tecnici.

Basta esaminare il suddetto regolamento per le corse del Jockey Club per accertare come esso sia manifestazione esclusiva della volontà dell'assemblea dell'Ente, sfornita di qualsiasi delega di facoltà o approvazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici. Onde è che solo da quella privata manifestazione di volontà prendono vita anche le così dette attribuzioni disciplinari che in quel regolamento sono demandate ai commissari locali delle società affiliate dal presidente del Jockey Club. Nè il carattere di ente pubblico del Jockey Club può trarsi dalla circostanza rilevata dalla denunziata sentenza della nomina del presidente del Jockey Club demandata per lo art. 2 dello statuto sociale a S. E. il Capo del Governo. Invero si tratta di una scelta rimessa al Capo del Governo non già in forza della volontà statale, sibbene per mera volontà dello stesso ente manifestata appunto in detto articolo statutario.

Esclusa pertanto la sussistenza dell'indole parastatale del Jockey Club (la quale era stata sostenuta dalla difesa del Jockey soltanto in linea subordinata all'intento di farne dipendere l'assoluta insindacabilità dei provvedimenti in questione) ed escluso che la osservanza delle norme regolamentari del Jockey ai proprietari di cavalli iscritti sia imposta in forza di una delegazione di poteri di imperio da parte dello Stato, non rimane possibile ravvisare nella norma del surrichiamato art. 4 del regolamento per le corse che un obbligo di osservanza contrattualmente assunto dallo scrivente in conseguenza della iscrizione, del cui contratto normativo vengono a far parte integrante tutte le disposizioni di quel regolamento. Ma, se così è, non può consentirsi in quella parte di motivazione della denunziata sentenza, in cui la Corte di merito affermò che, anche a volersi ravvisare una obbligazione contrattuale all'osservanza del suddetto regolamento da parte del proprietario di cavalli iscritti, non potrebbe pur tuttavia riscontrarsi una forma di arbitrato libero nell'esercizio del così detto potere disciplinare del presidente del Jockey Club e dei commissari locali delle Società al Jockey federate, perchè nel caso in esame potrebbe riscontrarsi tutto al più soltanto l'esercizio di un diritto riservatosi per contratto da una delle parti e non già ciò che è fondamento della ammissibilità e validità dei liberi arbitrati, ossia l'affidamento dato con comune consenso delle parti, fra cui sia insorta una controversia, ad uno o più fiduciari, dell'incarico di comporre in loro vece quella vertenza.

Ma dati i fatti così come li ha configurati la denunziata sentenza e tenute presenti le norme del regolamento del Jockey Club dalla stessa richiamate, deve riconoscersi erronea la conseguenza giuridica che da esse hanno i magistrati di appello tratta. Dall'incidente occorso fra l'Agostoni ed il segretario della S.I.R.E. era manifestamente sorta una controversia sul punto della applicabilità delle sanzioni previste dal regolamento. Ora, come tale controversia avrebbe potuto essere risolta col porsi le parti direttamente di accordo al riguardo, così poteva essere risolta dalle medesime col demandarne la definizione a fiduciari consensualmente da esse incaricati. E tale incarico poteva essere dato o dopo che la specifica controversia si fosse determinata, oppure con preventivo patto generico funzionante in analogia della clausola compromissoria per gli arbitrati rituali, e riflettente le controversie che potessero insorgere in relazione degli obblighi assunti colla iscrizione dei cavalli per le corse. In questo preventivo e generico patto si sostanzialmente il disposto dei surrichiamati art. 4 e 55 del regolamento per le corse, dappoichè per effetto di quegli articoli il proprietario di cavalli iscritti si obbliga, come conseguenza dell'iscrizione a riconoscere l'autorità dei commissari locali e del presidente del Jockey Club ed accettarne le decisioni che essi dovessero prendere nei suoi riguardi.

Nè sussiste che tali provvedimenti emanino direttamente da una delle parti. Anzitutto il Jockey Club ed il suo presidente sono manifestamente terzi rispetto al contratto, che con l'iscrizione si viene a stabilire fra il proprietario scrivente e la società organizzatrice della riunione di corse.

E quanto ai commissari locali di tale società, essi non identificano la rappresentanza giuridica della Società essendo per contro speciali incaricati approvati dal Jockey.

Ma tutto ciò assodato per stabilire l'esatto fondamento giuridico che deve avere la decisione della causa, deve pur tenersi presente che la riconosciuta sussistenza di un libero arbitrato, se esclude un riesame da parte dell'autorità giudiziaria circa il merito del libero arbitrato, consistente in una mera statuizione convenzionale sebbene indiretta, non esclude peraltro che l'autorità giudiziaria possa essere chiamata ad accertare se la manifestazione di volontà delle parti nell'affidare agli arbitri di regolare in loro vece la vertenza sia inficiata da vizi di consenso e di capacità oppure se da consimili vizi o da eccesso di mandato o da estinzione del medesimo sia inficiato il responso degli arbitratori.

Ora, come si è sopra osservato, la denunciata sentenza ha affermato di mantenere il suo esame nell'ambito dello accertamento della legittimità dei provvedimenti in relazione all'osservanza dei limiti dei poteri deferiti agli arbitratori. E lo stesso Jockey Club nel suo ricorso, ed in specie nel secondo motivo, riconosce che al suaccennato fine sia ammissibile il sindacato giudiziario in rapporto ad un libero arbitrato. Così qualora effettivamente lo esame da parte della denunziata sentenza si fosse ristretto ad accertare se i commissari locali ed il presidente dello Jockey Club, nell'emettere i provvedimenti sul caso Agostoni, si fossero mantenuti nei limiti ad essi segnati dal regolamento per le corse, non potrebbero il Jockey e la S.I.R.E. lamentarsi del sindacato giudiziario esercitato dalla Corte di merito. Senonchè la Corte di appello occupandosi dei primi due provvedimenti, ha bensì riconosciuto che essi si manifestavano a sensi del regolamento emessi nell'ambito dei poteri affidati rispettivamente ai

commissari locali ed al presidente del Jockey Club, ma ha purtuttavia ammesso un esame testimoniale, stato proposto dal Jockey Club, ma soltanto in via subordinata, per dimostrare che l'Agostoni, contrariamente a quel che questi asseriva, aveva, in occasione dell'incidente sorto fra lui ed il segretario della S.I.R.E. pronunciato parole ingiuriose ed era trasceso a tentativo di aggressione in danno del medesimo segretario. Così disponendo la Corte di appello ha evidentemente confuso il sindacato sui limiti dell'incarico affidato agli arbitratori con un giudizio di merito sulla insussistenza dei fatti, che avevano dato causa ai provvedimenti.

Costituiva necessariamente parte essenziale e fondamentale del compito affidato agli arbitratori l'accertamento di quei fatti, poichè senza tale preventivo accertamento essi non avrebbero potuto emanare alcuna statuizione.

Sotto tale aspetto pertanto si ravvisa meritevole di accoglimento limitatamente a quanto riflette i due primi impugnati provvedimenti, il primo motivo del ricorso dello Jockey Club e del ricorso adesivo della S.I.R.E. (*Omissis*)

Per questi motivi, cassa, ecc.

#### CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile; udienza 27 luglio 1938; Pres. SCALFARO, Est. MESSINA, P. M. ASSISI (concl. conf.); Cione (Avv. ROMANELLI, DEGNI) c. Fall. Banca Ambrosio (Avv. MUNICCHI, GIORDANO).

(Sent. denunciata: App. Napoli 27 luglio 1932)

**Concordato preventivo — Commissario giudiziale — Liquidazione del compenso — Ritenuta per il fondo speciale dei compensi — Concordati omologati prima della nuova legge — Applicabilità** (L. 24 maggio 1908 n. 197, sul concordato preventivo, art. 24; L. 10 luglio 1930 n. 995, sul fallimento, art. 5, 21, 24, 28; R. D. 20 novembre 1930 n. 1595, norme relative agli amministratori giudiziari, art. 34).

*Il compenso liquidato al commissario giudiziale di un concordato preventivo dopo l'entrata in vigore della legge 10 luglio 1930 n. 995, è soggetto alla ritenuta per il fondo speciale dei compensi anche se si tratta di concordato omologato prima dell'attuazione della legge stessa ed anche se il commissario abbia in linea di fatto già riscosso il compenso. (1)*

La Corte, ecc. (*Omissis*) — La legge del 10 luglio 1930 nel titolo secondo regola il concordato preventivo in modificazione ed in aggiunta alle disposizioni della legge del 24 maggio 1908 n. 197. L'art. 21 capov. della legge del 10 luglio 1930 statuisce che ai commissari giudiziari per la procedura di concordato preventivo si applicano le disposizioni dell'art. 2 e del 2° e 3° comma

(1) Si consultino, in conformità, le sentenze, emesse nella stessa causa, Trib. Napoli 10 febbraio 1932 e App. Napoli 11-27 luglio 1932 (ora tenuta ferma dal Supremo Collegio) in *Foro it.*, Rep. 1932, voce *Concordato preventivo*, nn. 24-25-bis.

In generale, sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale, vedasi App. Napoli 25 maggio 1932 (*Foro it.*, 1932, I, 885 con nota di richiami); e, in dottrina, BOLARINO, *Il concordato preventivo secondo le sue tre leggi disciplinatrici*, U.T.E.T., 1932, pagg. 59 e 65 e 70; e NAVARRINI, *Le nuove disposizioni in materia fallimentare ecc.*, II ediz., Soc. Ed. Foro Italiano, 1933, n. 80, pag. 144.

dell'art. 5 della stessa legge. Il terzo comma dell'art. 5 impone la ritenuta sul compenso attribuito al curatore, allo scopo di costituire un fondo speciale destinato a determinati fini. Questa ritenuta ha carattere di contributo e come tale colpisce qualsiasi liquidazione di compenso posteriore al giorno in cui entrò in vigore il regio decreto del 20 novembre 1930 n. 1595 contenente nel capitolo terzo e nell'art. 34 le norme per l'attuazione della ritenuta a tenore del terzo comma del summentovato art. 5. Proclamata infatti la necessità di costituire quel fondo speciale nell'interesse pubblico si menomerebbe il fine pubblico cui la disposizione intende, se si consentisse che dopo la pubblicazione delle norme per l'attuazione della medesima, qualche liquidazione di compenso fosse eseguita senza ordinarsi la ritenuta. È la specie della legge che ne determina l'applicazione ai compensi che successivamente alla sua attuazione siano liquidati ma si riferiscano a concordati omologati anteriormente a tale attuazione. Questa ragione consigliò a dichiarare nell'art. 34 del decreto del 20 novembre 1930 essere esenti da ritenuta i compensi e le quote di compensi già percepiti dai curatori anteriormente alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Nè conviene dimenticare che la legge riconosce al curatore il diritto al compenso ma prima del luglio 1930 non determinava la misura del compenso, l'abbandonava completamente al prudente criterio del magistrato; il più volte citato art. 5 e le norme stabilite per l'esecuzione del medesimo invece designano criteri, indicano un massimo ed un minimo, nel tempo stesso impongono la ritenuta e la proporzione di essa.

Il ricorrente ha invocato queste norme per dolersi, che non gli sia stato liquidato il compenso massimo, mostrandosi convinto che esse siano applicabili alla liquidazione del suo compenso, ma poi pretende sottrarsi in quanto all'obbligo della ritenuta.

Neppure la terza proposizione regge. Giacchè l'art. 29 della legge 10 luglio 1930 consente che sia regolata dalle norme vigenti prima della sua attuazione, l'omologazione dei concordati preventivi già approvati dai creditori e non altro; e poichè circa questi concordati circoscrive l'impero della legge antica a quel che concerne l'omologazione, l'art. 29 ripete per tali concordati la disposizione del penultimo comma dell'art. 24 della nuova legge e dichiara che ai termini medesimi si applica l'art. 18 di questa ultima legge. La sentenza impugnata non ha posto in dubbio il carattere innovativo delle disposizioni dell'art. 5 della legge del 10 luglio 1930, invece ha riconosciuto che ciò non ostante le nuove disposizioni per le ragioni esposte si applicano ai compensi che si liquidano successivamente all'attuazione di essa legge, ma si riferiscono a concordati omologati anteriormente a tale attuazione. Invano il ricorrente oppone che, se ciò fosse vero, la liquidazione dell'onorario dovrebbe essere fatta esclusivamente dal tribunale perchè l'art. 21 capov. della legge del 10 luglio 1930 non estende al concordato preventivo la disposizione del primo comma dell'art. 5 della stessa legge che devolve al tribunale la liquidazione del compenso, ma lascia immutata la regola del primo capoverso dell'art. 24 della legge del 24 maggio 1908. Il quale non solo stabilisce che il compenso dovuto al commissario è liquidato dal giudice delegato, ma aggiunge che ogni patto contrario è nullo; sanzione confermata nel secondo comma dell'art. 5 della legge del 10 luglio 1930, secondo comma ricordato nel capov. del suddetto art. 21. In ultimo non è censurabile il rigetto della domanda subordinata del ricorrente,